Sent. 46/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco Presidente

Gennaro Di Cecilia Consigliere *relatore*

Luigi Di Marco Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. 3714 del registro di Segreteria, promosso, con ricorso depositato nella Segreteria della Sezione in data 19 ottobre 2017, da Esattorie, in liquidazione e concordato preventivo, con sede in Isernia, al Corso Risorgimento, n. 30/34, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno, debitamente autorizzata alla proposizione del presente atto con provvedimento del G.D. al concordato preventivo, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv.to Alba Torrese (cod. fiscale TRRLBA53A50B522Q; *pec*: albatorrese@brdineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in Via A. Gramsci n. 34,

contro

il Comune di Campobasso, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.

Matteo Iacovelli (pec: comune.campobasso.avvocatura.iacovelli@pec.it), dell'Avvocatura comunale (nei cui uffici elegge domicilio), per la condanna dell'ente pubblico al pagamento della somma di euro 12.176.853,92 (6.393.978,64+1.320.175,50+1.376.964,00+3.085.735,78), o di quella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e maggior danno da ritardo, nonché spese ed onorari;

Uditi all'odierna udienza del 14/12/2023, tenuta, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Donatella Petrollino, il Consigliere relatore, l'avv. Ulrico Quaranta, per delega scritta dell'avv. Alba Torrese, per Esattorie s.p.a. e l'avv. Giuseppe Nebbia per il Comune di Campobasso, nonché il pubblico ministero, nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato alla parte convenuta e depositato nella segreteria della Sezione in data 19/10/2017, Esattorie s.r.l. in liquidazione ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Sezione giurisdizionale, il Comune di Campobasso, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro-tempore*, chiedendo la condanna dell'ente pubblico al pagamento della somma di euro 12.176.853,92 (6.393.978,64 residui di gestione + 1.320.175,50 crediti per sgravi + 1.376.964,00 crediti per definizione automatica delle quote inesigibili ante 1999 + 3.085.735,78 per spese), o di quella somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e maggior danno da ritardo, nonché spese ed onorari.

In punto di fatto, parte attrice ha premesso di esser cessionaria, a decorrere dal 31/8/2006, del ramo di azienda della "SRT Spa" (atto del notaio dott. Michele Conti di Isernia n. 47592 del 21/08/2006), titolare di convenzione con il Comune di Campobasso per la c.d. "gestione integrata delle entrate comunali", giusta delibera G.C. n. 483 del 30/12/2005 e determina dirigenziale n. 3091 di pari data, prorogata fino al 2010.

Riferisce altresì parte attrice che nel giugno 2007 le parti hanno sottoscritto una nuova convenzione al mero fine di adeguare la precedente alla normativa sopravvenuta (d.l. n. 203/2005, conv. in legge n. 248/2005) e che la convenzione è stata di fatto prorogata fino al 9 settembre 2011, allorquando le parti hanno convenuto la cessazione del servizio ed Esattorie Spa ha presentato un rendiconto dell'attività svolta (come da verbale sottoscritto dalle parti), non specificamente contestato dall'Ente.

In particolare, nel suddetto rendiconto, Esattorie ha riferito di aver quantificato le somme riscosse in euro 8.427.442,23 e le somme a debito del Comune (dunque a credito della società) in euro 9.028.102,52, riservandosi di determinare in separata sede (come avvenuto alcuni mesi dopo) gli importi ad essa dovuti per spese e per competenze per la riscossione del coattivo.

Dunque, secondo parte attrice, alla data di presentazione del suddetto rendiconto, vi era un saldo attivo di esattorie pari ad euro 600.660,29 (oltre spese e per competenze per la riscossione del coattivo).

Tuttavia, Esattorie - evidenziata la circostanza che il Comune, a distanza di due anni, ha contestato detto rendiconto – ha agito in giudizio contro il Comune per ottenere il pagamento del proprio credito risultante dal conto medesimo.

Quanto in particolare alla specifica dei crediti di Esattorie, la società ha evidenziato che al suddetto importo complessivo (€ 9.028.102,52) si era addivenuti sommando i crediti per residui di gestione (€ 6.898.713,70), i crediti per sgravi (euro 1.320.175,50) e i crediti per definizione automatica delle quote inesigibili *ante* 1999 (euro 1.376.964,00).

Dette ultime voci di credito sarebbero fondate, secondo quanto sostenuto da Esattorie, su provvedimenti dello stesso Comune, ovvero sulla lista (allegata) dei provvedimenti di sgravio disposti dall'ente pubblico e sulla delibera n. 1305/2009 relativamente al credito per definizione automatica delle quote inesigibili ante 1999.

Esattorie ha peraltro specificato che nel verbale di consegna dei residui detta ultima somma era riportata soltanto per euro 809.2013,32 a causa di una compensazione effettuata da Esattorie spa in data 14.6.2010 per euro 410.473,34, relativa al recupero delle somme dovute per sgravi relativi al servizio idrico per euro 298.013,75, ad una rata su quattro delle somme riconosciute per scarti di cartellazione per euro 112.459,59, nonché ad una delle quattro rate (euro 157.278,19) delle somme dovute dall'ente per le quote inesigibili (629.112,77 diviso per 4 rate). Tuttavia, avendo il Comune contestato anche queste somme, Esattorie ha ritenuto di riproporle in questa sede.

Esattorie ha altresì specificato che pertanto, secondo parte attrice, con la risoluzione del rapporto e la chiusura dei conti tra le parti, al mandatario, che aveva effettuato le anticipazioni al Comune a fronte di crediti risultati inesigibili (o addirittura inesistenti *ab origine*), sarebbero quindi dovute, a titolo restitutorio, le somme anticipate dall'esattore al Comune.

Peraltro, secondo quanto riferito dalla stessa Esattorie spa, dall'importo dei residui originariamente dovuto (€ 6.898.713,70) andrebbero detratte delle somme su cui avrebbe già statuito questa Corte tra le medesime parti con sentenza n. 75/2015 (passata in giudicato), che avrebbe riconosciuto alla società, relativamente a residui di gestione (sia con obbligo che a solo scosso, indicati in euro 1.259.518,78) l'importo di euro 322.835,06, mentre avrebbe dichiarato non dovuti gli ulteriori importi reclamati da esattorie pari ad euro 1.185.836,67).

Conseguentemente, secondo parte attrice, dal suddetto residuo credito di euro 6.898.713,70, andrebbe detratto l'importo di euro 505.012,44 relativo alle sole partite con obbligo presenti nel verbale dei residui, oggetto del menzionato giudicato contabile.

Parte attrice ha ulteriormente evidenziato che tra le medesime parti penderebbe ulteriore giudizio dinanzi questa Corte, nel quale il Comune di Campobasso avrebbe chiesto la condanna della società convenuta al pagamento dei suoi crediti, come risultanti dal rendiconto, quantificati in euro 8.909.477,60 e nel quale Esattorie spa avrebbe eccepito in compensazione i propri crediti avverso il Comune (sul

presupposto che il conto fosse stato approvato dall'ente pubblico), eccezione avversata dall'ente pubblico in quanto il credito della società non sarebbe certo, liquido ed esigibile e per la mancanza di una domanda tesa al suo accertamento.

Pertanto, nel dubbio circa il riconoscimento di detti controcrediti nel suddetto giudizio (che pure sarebbero stati quantificati nella ctu ivi espletata), Esattorie ha ritenuto opportuno intentare il presente giudizio, finalizzato alla condanna del Comune al pagamento dell'intero credito per residui, ivi compreso l'importo sopra indicato, con riserva di rinunciare a dette poste ove fossero riconosciute in compensazione nel suddetto giudizio contabile pendente.

In sintesi, dunque, Esattorie vanterebbe un credito così articolato:

- di euro 6.393.978,64 a titolo di residui di gestione (euro 6.898.713,70 - euro 505.012,44 da giudicato); parte di questo credito (euro 2.114.165;51) è oggetto di eccezione di compensazione, avanzata da Esattorie nel corso del giudizio n. 3405/aggio del 2013);

- di euro 1.320.175,50 per sgravi;

- di euro 1.376.964,00 per definizione automatica delle quote inesigibili ante 1999, per scarti di cartellazione e per sgravi servizio idrico.

Quanto, infine, ai presunti crediti per spese ed aggio sul coattivo, Esattorie spa, che in sede di rendiconto se ne era riservata la quantificazione, ha sostenuto che ammonterebbero ad euro 3.085.735,78, adducendo in particolare che le spese sarebbero documentate in alcuni files (allegati) "sulla base dei quali potrà essere verificata, occorrendo

mediante CTU contabile, che il Giudice vorrà disporre, la effettiva esecuzione dell'attività che ha dato luogo alla spesa e il suo esatto importo".

Quanto al diritto al compenso (aggio), Esattorie, premesso che esso è dovuto solo in caso di effettivo incasso dei crediti, ha riferito di ignorare se il Comune abbia incassato detti crediti, chiedendo a questo giudice di emettere, nei confronti dell'ente pubblico, un ordine di esibizione (ex art. 210 cpc) degli incassi effettuati non-ché di valutare se il mancato incasso del credito, dovuto dai con-tribuenti, sia o meno imputabile a colpa dell'ente locale.

Sul terreno probatorio e a testimonianza della certezza ed esigibilità dei crediti vantati, Esattorie, in risposta ad eccezioni sollevate dal Comune in altro contenzioso, ha evidenziato che il proprio credito sarebbe fondato, quanto ad € 1.320.175,50, su sgravi disposti dall'Ente, relativamente ad € 1.376.964,00 (derivante da definizione automatica delle quote inesigibili ante 1999) con delibera comunale n. 1305 del 10.6.2009.

Quanto all'inesigibilità dei crediti, Esattorie, a supporto della do-manda (ex art. 7 del contratto) ha prodotto documentazione che evidenzierebbe il corretto adempimento del mandato, da parte della società, attraverso: (a) l'avvenuto esperimento della procedura mobiliare diretta, laddove essa era possibile; (b) l'avvenuta presentazione delle domande di rimborso e (c) l'inutile decorso dei sei mesi, previsti in convenzione.

Peraltro, Esattorie ha sostenuto che in realtà i presunti crediti, indicati dal Comune nei suoi ruoli, e ceduti, *pro solvendo*, al mandatario all'incasso a fronte delle anticipazioni che esso effettuava, in favore del Comune, era rappresentato da crediti *ab origine* inesistenti (e dunque non semplicemente inesigibili), come in caso di soggetti defunti.

Infine, Esattorie ha sostenuto la giurisdizione di questa Corte in ordine alla controversia, sulla base di recente pronunzia della Corte di cassazione (ord. n. 21112/2017) intervenuta sul punto proprio tra le parti nell'ambito del richiamato giudizio n. 3405/2013.

Conclusivamente, Esattorie ha insistito nella domanda già compendiata, richiedendo altresì, in via istruttoria, di disporre ctu contabile sulle poste a credito della società e di ordinare al Comune la esibizione, ex art. 210 cpc, di copia di tutti i bonifici ricevuti da Esattorie srl e da suoi danti causa dal 1990 al 2005/06 affluiti alla Tesoreria comunale e il deposito delle comunicazioni della Tesoreria al Comune, circa la presenza dei "sospesi di cassa" provenienti da Esattorie spa e/o da suoi danti causa per anticipazioni; gli ordinativi di incasso, disposti dalla Ragioneria che hanno regolato i sospesi di cassa in Tesoreria; la produzione, in giudizio, della convenzione che regola l'affidamento a terzi della gestione del coattivo o, in subordine, di volere fornire la prova dell'esatto ammontare delle somme incassate in forza delle procedure di ingiunzione esperite da Esattorie, e di cui agli elenchi forniti in sede di consegna dei residui di gestione.

Con memoria del 28 novembre 2017, si è costituito il Comune di Campobasso, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Iacovelli

dell'Avvocatura comunale, che ha preliminarmente evidenziato che Esattorie si sarebbe ripetutamente sottratta, negli ultimi anni di gestione, ai propri obblighi, omettendo di versare quanto dovuto e di rendere il conto della gestione con le modalità di cui al DM 22/3/1999.

Infatti, secondo il Comune, solo a seguito di numerosi solleciti, Esattorie avrebbe proceduto alla consegna solo di parte della documentazione dovuta senza rispettare le modalità normativamente previste, con verbale sottoscritto dal funzionario del Comune per semplice ricevuta e non come approvazione del rendiconto.

Riferisce altresì il Comune che Esattorie, ritenendo di vantare un credito verso il Comune per euro 600.660,29 (derivante dalla differenza tra il suo presunto credito di € 9.028.102,52 a fronte del credito del Comune di € 8.427.442,23, di cui operava una compensazione) ha intentato giudizio di aggio iscritto al n. 3167/Aggio 2011 presso questa Corte, conclusosi con sentenza n. 75/2015, passata in giudicato, di accoglimento parziale della domanda attorea, limitatamente alle comunicazioni di quote inesigibili e contestuali domande di rimborso o discarico presentate sulle quali sarebbe intervenuto il silenzio-assenso, ai sensi degli artt. 7 e 11 della convenzione.

Da parte sua, il Comune avrebbe intentato, innanzi a questa Corte, il giudizio n. 3405/2013 per l'accertamento dell'inadempimento della società Esattorie all'obbligo di riversamento delle entrate e dei tributi riscossi quale concessionaria della riscossione fino all'anno 2010, per un importo complessivo di euro 8.909.447,60.

Nell'ambito di detto giudizio, Esattorie avrebbe eccepito la compensazione delle somme da lei ritenute dovute dall'Ente pubblico (che si è opposto), giudizio tuttora pendente e nell'ambito del quale sarebbe stata espletata c.t.u. Quanto all'oggetto del presente giudizio, Esattorie avrebbe riproposto anche i crediti già eccepiti in compensazione nel giudizio n. 3405/2013, con riserva di rinunziarvi ove fossero riconosciuti in quella sede.

In diritto, il Comune ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso sia per violazione del *ne bis in idem* sia per litispendenza, essendo le domande in parte già coperte da giudicato (sent. n.75/2015) e in parte già oggetto del giudizio R.G. n. 3504/2015.

Il ricorso sarebbe altresì inammissibile, secondo il Comune, per l'estrema genericità della domanda, pur a fronte dell'elevato importo richiesto.

Inoltre, il Comune ha eccepito di non aver mai approvato il rendiconto di consegna dei residui, non effettuata secondo la vigente disciplina (DM 22/3/1999) e di aver sempre contestato detti presunti crediti (come da numerose note), in quanto unilateralmente affermati in assenza di adeguato supporto documentativo.

Infatti, secondo il Comune, il documento definito da Esattorie come "verbale di consegna dei residui" altro non sarebbe che un documento cartaceo riepilogativo di una serie di partite (ruoli/liste di carico affidati dal Comune per la riscossione) unilateralmente formato in difformità dalla normativa vigente; parimenti, la presunta "accettazione" del Comune altro non sarebbe che una mera presa d'atto

di quanto affermato per mera ricevuta (d'altra parte il Comune non avrebbe potuto accettare se non dopo una regolare verifica del contenuto e dei dati ivi contenuti).

Relativamente ai restanti importi chiesti da Esattorie, il Comune ha argomentato nel senso di seguito specificato.

I) Quanto in particolare all'importo di euro 6.898.713,70, relativo agli importi che esattorie avrebbe anticipato per i ruoli con obbligo senza averli riscossi (verbale del 9/9/2011, pag. 2), il Comune ha evidenziato che la restituzione può avvenire solo ove Esattorie dimostri le ragioni alla base della mancata riscossione, prova che, nella specie, non sarebbe stata fornita da Esattorie.

Secondo il Comune, la quantificazione delle somme effettivamente incassate dal concessionario e riversate al Comune (anche se limitatamente ad alcune liste di carico) sarebbe già oggetto del giudizio 3405/Aggio, tuttora pendente (nel quale il Comune avrebbe chiesto la condanna di esattorie al pagamento della somma di euro 8.073,245,65, oltre interessi, riferita a somme riscosse dal concessionario e mai riversate nelle casse comunali), nel quale il CTU incaricato avrebbe accertato che l'importo reclamato da Esattorie non sarebbe stato completamente anticipato (come peraltro risulterebbe dichiarato dalla stessa Esattorie ; v. allegati al verbale del 9/9/2011, pag.10).

II) Relativamente all'importo di euro 1.320.978,64, somma richiesta per rimborso a seguito di sgravi, secondo il Comune vi sarebbe parziale litispendenza per l'importo di euro 648.682,00 (oggetto del giudizio n. 3405), e, per la rimanente parte, l'indicazione generica della

somma non consentirebbe di verificare l'effettivo ammontare del credito e se lo stesso sia stato utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione sui riversamenti periodici effettuati.

III) Quanto all'importo di euro 1.376.964,00 per rimborso a seguito della definizione automatica (come da D.D. n. 1305/2009) delle domande presentate sino al 1999 (euro 629.112,77), per rimborso di scarti di cartellazione (euro 449.838,34) e degli sgravi di canoni idrici non contabilizzati (298.013,75), il Comune ha sostenuto che gli importi relativi agli sgravi su canoni idrici "potrebbero essere già compresi nella voce precedente di euro 1.320.978,64, con possibile duplicazione della richiesta (CTU dott.ssa Fratangelo, pagg. 30-31)".

Inoltre, il Comune ha evidenziato che, in relazione a detta somma complessiva, Esattorie avrebbe autonomamente operato una compensazione per euro 410.473,34, contestata dal Comune nel richiamato giudizio pendente n. 3405.

IV) In ordine all'importo di euro 3.085.735,78, richiesto da Esattorie a titolo di spese ed accessori, il Comune ha contestato la corretta esecuzione del servizio evidenziato, come pure l'infondatezza della pretesa in quanto del tutto sfornita di prova, opponendosi altresì alla richiesta ctu che non potrebbe avere funzione sostitutiva rispetto all'onere probatorio gravante sulla parte attrice.

In via subordinata, il Comune ha altresì evidenziato:

- che l'art. 17, comma 7-*ter* del d.lgs. n. 112/1999 pone le spese di giustizia a carico del contribuente, con conseguente loro irriconoscibilità senza la prova delle notifiche e del relativo esito;

- che anche le spese di procedura coattiva di cui agli allegati A e B del DM 21/11/2000 non sono riconoscibili senza la prova dell'avvio effettivo delle procedure, della loro infruttuosità e delle relative motivazioni (cfr. art. 36 del d.lgs. n. 112/1999 sugli oneri di comunicazione dell'andamento del servizio; cfr. Sez. Molise, sent. n. 75/2015);

-che l'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999 prevede che la remunerazione del servizio avvenga in misura percentuale delle somme effettivamente riscosse (e con oneri a carico del con-tribuente ex art. 8 della convenzione) e non sulla base della mera presa in carico;

- che il credito per rimborsi anticipazioni e per discarico risulta coperto dal giudicato reso sul giudizio di aggio n. 3167/2011, conclusosi con sentenza di questa Sezione n. 75/2015;

- che vi sarebbe comunque litispendenza relativamente ai ruoli da n. 110 a n. 119 del 2009, n. 53 e 228 del 2009, dal n. 146 al n. 150 e n. 51 del 2010;

- che il credito per spese ed accessori, stante "la natura pubblica delle somme in contestazione", andava avanzato nelle forme e nei modi di legge";

- che le spese di notifica non potrebbero essere riconosciute senza la prova dell'effettiva notifica e del relativo esito;

- che le spese di esecuzione non spetterebbero perché prive di giustificazione e comunque non sarebbero riconoscibili in assenza di rigorosa dimostrazione del motivo dell'infruttuosità del recupero;

- che gli interessi di mora non spetterebbero sia in quanto non previsti da alcuna convenzione, sia perché, avendo esattorie omesso sistematicamente il versamento delle anticipazioni, gli interessi eventualmente pagati dai contribuenti spetterebbero al Comune e non al concessionario;

- che la richiesta di aggio sull'attività coattiva non avrebbe fondamento in mancanza di riscossione effettiva delle somme, la cui prova non sarebbe stata fornita da Esattorie.

Da ultimo, il Comune, tenuto conto che l'Esattore, nel verbale del 9/9/2011 (pag. 2) sostiene che vi siano residui relativi a ruoli e liste di carico già anticipati da Esattorie per euro 6.898.713,70 e residui relativi a ruoli e liste di carico a solo scosso per euro 5.448.032,58 senza che abbia fornito alcuna giustificazione a supporto nè prova della incolpevole mancata riscossione, ha chiesto, in via riconvenzionale, che Esattorie venga condannata al pagamento di quanto risulti colpevolmente non riscosso, oltre accessori di legge.

Il Comune ha quindi concluso chiedendo "*il rigetto del ricorso perchè inammissibile, infondato, nonchè, in via riconvenzionale, che Esattorie venga condannata al pagamento in favore del Comune della somma di euro 12.346.746,28 dovuta a residui relativi a ruoli e liste di carico già anticipati da Esattorie per euro 6.898.713,70 e residui relativi a ruoli e liste di carico a solo scosso per euro 5.448.032,58, ove non ne dimostri l'incolpevole mancata riscossione*".

In via istruttoria, il Comune di Campobasso si è opposto alle richieste istruttorie di parte attrice inerenti sia all'ordine di esibizione ex

art. 201 c.p.c. che alla CTU, in quanto sostitutive degli oneri probatori gravanti sulla parte attrice.

Con memoria in atti al 13 aprile 2018, Esattorie spa, dopo aver riepilogato le domande e le relative argomentazioni già esposte in atti, ha replicato all'eccezione di giudicato e di litispendenza avanzate dal Comune di Campobasso evidenziando di aver portato in detrazione quanto già riconosciuto da questa Corte con sentenza n. 75/2015 (dunque non vi sarebbe materia già coperta dal giudicato) e che le cause pendono dinanzi al medesimo giudice (dunque non vi sarebbe litispendenza).

Quanto poi all'eccezione del Comune secondo cui le somme pretese non potevano riconoscersi in quanto non richieste secondo procedure previste da un decreto ministeriale, esattorie ha evidenziato che il decreto costituisce mero atto amministrativo che sarebbe stato comunque rispettato (come da documentazione allegata depositata per la prima volta in udienza).

Esattorie spa, richiamata la disciplina di cui all'art. 1218 c.c., ha poi messo in dubbio che il Comune avrebbe sempre contestato l'inosservanza delle disposizioni convenzionali, invitando l'Ente pubblico a fornire prova in merito.

Nel merito delle ragioni di credito, Esattorie spa ha altresì ulteriormente argomentato nei seguenti termini:

a) sui residui di gestione

Il credito azionato di euro 6.898.713,70 sarebbe costituito da residui di gestione e non dalle quote di tributi inesigibili (cui si

riferiscono le conclusioni del comune e la memoria della Procura erariale nel diverso giudizio 3405);

b) Anticipazioni

Quanto alle anticipazioni eseguite da Esattorie nel corso del rapporto, il concessionario si è rimesso alla decisione di questa Corte, evidenziando che, secondo lo stesso comune (lettera del 6/12/2012) ve ne sarebbero state per euro 2.114.165,51 (Esattorie ha depositato documentazione bancaria soltanto in udienza).

c) Gli sgravi.

Esattorie ha depositato le liste dei provvedimenti comunali di sgravio, disposti dal Comune, che non sarebbero oggetto di altro giudizio.

In conclusione, Esattorie spa ha chiesto di disporre la riunione con il giudizio 3405, di disporre CTU tesa a verificare l'ammontare delle poste a credito di esattorie pari (in tesi) ad euro 12.176.853,92 nonché di ordinare l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., di eventuale convenzione stipulata con terzi per continuare la riscossione e del conto delle imposte incassate con procedure coattive a partire dall'agosto 2011, relativamente ai tributi di cui agli elenchi forniti da Esattorie in sede di consegna dei residui sulle riscossioni coattive.

Esattorie ha altresì precisato:

- che è già stato defalcato l'importo di euro 505.835,06, pari alla somma su cui ha deciso la sentenza n. 75/2015, resa tra le stesse parti, passata in cosa giudicata;

- che nell'importo richiesto è invece ricompreso il credito di euro 2.114.165,51, di cui il CTU, designato nella causa pendente al n. 3405/2013/Aggio, ha tenuto conto, nel determinare il maggior credito del Comune.

Con memoria in atti al 19 aprile 2018, il Comune di Campobasso ha richiamato quanto esposto nell'atto di costituzione, insistendo nelle relative conclusioni.

Il Comune ha in particolare insistito nell'eccezione di inammissibilità della domanda, non essendo state utilizzate le forme canoniche di dimostrazione dell'esecuzione della prestazione da parte di esattorie, per come codificate ex DM del 22/3/1999.

Quanto alla ulteriore produzione documentale di Esattorie, il Comune, oltre a ravvisarne l'inconferenza, ha preliminarmente chiesto alla Corte, tenuto conto della data del loro deposito, di un termine, anche breve, per una replica più articolata.

Il Comune si è altresì opposto alla richiesta condanna per lite temeraria fondata (in tesi) sulla proposizione di domanda riconvenzionale, considerato che Esattorie ha dichiarato l'esistenza di residui relativi a ruoli e liste di carico già da essa anticipati per quasi 7.000.000 di euro e a ruoli e liste di carico "*a solo scosso*" per circa 5.500.000 euro che non avrebbe riscosso senza sua colpa, senza tuttavia darne dimostrazione alcuna (in tesi). Pertanto, l'ente pubblico, ove davvero risultassero detti importi, ha chiesto, "*non essendo stati essi incassati e versati al comune per colpa dell'esattore (che non ha dimostrato il*

contrario)", che Esattorie paghi "*quanto colpevolmente non riscosso oltre agli accessori*".

Con ordinanza resa a verbale nell'udienza del 10 maggio 2018, questa Corte, considerato che Esattorie spa aveva depositato (memoria del 13 aprile 2018) nuova documentazione e aveva chiesto di depositarne ulteriore in udienza, opponendosi al deposito di ulteriore documentazione in udienza, ha assegnato all'ente locale un termine di giorni 90 per controdedurre rispetto alla documentazione depositata in data 13 aprile 2018 e non ha ammesso l'acquisizione al fascicolo processuale della documentazione che Esattorie aveva chiesto di depositare in udienza.

Con nota autorizzata del 14/11/2018, Esattorie spa, in concordato preventivo, riepilogato l'andamento dell'ulteriore giudizio pendente tra le parti (R.G. n. 3405/2013) ha insistito nell'eccezione di compensazione giudiziale ivi formulata (con conseguente estinzione, in tesi, del credito del comune ivi azionato) ovvero sulla necessità di sospensione del suddetto giudizio ex art. 1243, co. 3, c.c.., sostenendo la pronta liquidabilità dei crediti azionati nel presente giudizio.

Sul terreno istruttorio, Esattorie ha chiesto di ordinare ex art. 210 c.p.c. al Comune di esibire la convenzione di tesoreria stipulata dal Comune, dopo la risoluzione del rapporto con Esattorie, per la riscossione del coattivo, o, comunque, la esibizione del conto delle imposte incassate, con procedure coattive, dal settembre 2011, e che venga disposta ctu finalizzata a verificare l'ammontare delle poste a credito della procedura di concordato preventivo, nei confronti del

Comune di Campobasso, autorizzando il designando c.t.u. ad esaminare, oltre alla documentazione prodotta in atti dalle parti, anche quella che potrà reperire presso il Comune e presso la sede di Esattorie.

Con memoria in atti al 14 novembre 2018, il Comune di Campobasso, dopo aver compendiato l'evoluzione del contenzioso tra le parti, ha ribadito l'eccezione di inammissibilità del ricorso sia per violazione del *ne bis in idem*, considerato che la domanda attorea risulterebbe in parte coperta da giudicato (sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 75/2015) e in altra parte oggetto del giudizio pendente n. 3504/2013, sia per la ritenuta estrema genericità della domanda attorea, considerato che la c.d. consegna dei residui non sarebbe stata effettuata secondo le prescrizioni del D.M. 22/03/1999 e con esito non approvato (soltanto firmato per ricevuta) dal Comune (che anzi avrebbe contestato modalità, forme e importi della comunicazione ricevuta da Esattorie spa).

Ad ogni modo, nel merito, il Comune ha precisato, in via tuzioristica, che:

"1) L'importo di € 6.898.713,70 rappresenta la somma che Esattorie sostiene di aver anticipato per i ruoli con obbligo senza averla riscossa (verbale del 09/09/2011).

Su tale voce occorre precisare:

• La restituzione delle somme anticipate e non riscosse può conseguire solo ad una effettiva dimostrazione, da parte del concessionario, delle ragioni che stanno alla base della mancata riscossione", dimostrazione che non sarebbe mai avvenuta (in tesi), come

peraltro sostenuto anche dalla Procura regionale nelle conclusioni rese il 13 ottobre 2016 nel giudizio n. 3405, riprendendo quanto statuito dalla precedente sentenza di questa Sezione n. 75/2015);

• "L'importo rappresenta, secondo quanto affermato nel verbale di consegna, il totale dei titoli con obbligo in carico al concessionario e non riscossi dallo stesso alla data di cessazione del rapporto convenzionale, dando per assunto che l'intera somma sia stata anticipata al Comune, per effetto dell'obbligo contrattuale, dal momento che se ne richiede la restituzione. In realtà la quantificazione delle somme effettivamente incassate dal Concessionario e riversate al Comune (anche se limitatamente ad alcune liste di carico) è già oggetto del giudizio 3405/AGGIO, tuttora pendente, nel quale il Comune ha chiesto la condanna di Esattorie al "*pagamento della somma di € 8.073.245,65, oltre interessi, La somma è riferita a partite riscosse dal concessionario e mai riversate alle casse comunali, come evidenziato dalla CTU nella relazione tecnica svolta in sede del giudizio 3405/AGGIO dal CTU dott.ssa Fratangelo*." Si evidenzia inoltre, a dimostrazione della infondatezza della richiesta, che l'importo indicato da Esattorie quale "credito per residuo di gestione che la società mandataria Esattorie spa (o la sua dante causa) aveva anticipato negli anni di durata del rapporto al Comune di Campobasso in esecuzione del contratto vigente tra le parti" (v. voce 2.2 del ricorso introduttivo) è stato anticipato soltanto in misura estremamente bassa, come dimostrato da tutta la documentazione agli atti del giudizio 3405/AGGIO. È la stessa Esattorie spa che dichiara di non aver riversato completamente al Comune le somme riscosse per i ruoli "con obbligo",

come indicato dalla stessa società nel verbale del 9 settembre 2011 nel quale è evidenziato l'importo di € 8.427.442,23 (allegati al verbale del 09/09/2011). Peraltro, vanno anche precisati i limiti e la portata del riconoscimento statuito dalla Corte dei conti con sent. n. 75/2015 all'esito del giudizio 3167/Aggio dell'importo indicato dalla controparte in € 322.835,06. La sentenza indica come riconosciuta a favore di Esattorie (pagg. 10/11 relazione CTU) la somma composta da € 208.642,76 quote con obbligo gruppo B1, € 1.794,73 quote con obbligo B2a; € 108.244,84 quote al solo scosso gruppo B1; la somma di € 108.244,84 fa riferimento a quote inesigibili su ruoli al solo scosso, per i quali non c'è stata alcuna anticipazione da parte del concessionario, trattandosi di partite che venivano riversate solo a seguito di riscossione. Per definizione le partite inesigibili sono partite non riscosse e, pertanto, con riferimento ad esse, non può essere riconosciuto nessun rimborso in quanto non c'è stata al-cuna anticipazione. Anche la somma indicata di € 505.012,44 non trova alcuna giustificazione nelle risultanze della CTU fatte proprie dalla sentenza richiamata. Dall'analisi della CTU, infatti, emerge un diritto a rimborso per € 210.437,49 (gruppo B1 e B2a quote con obbligo) e un diniego di rimborso per € 376.524,40 (gruppo A e B2b quote con obbligo) che non corrisponde quindi all'importo indicato da controparte.

Di contro emerge un credito del Comune di Campobasso per mancato riconoscimento del di-scarico delle quote inesigibili per € 791.902,10 (gruppo A e B2b al solo scosso) derivante dalla intervenuta decadenza a seguito di non incolpevole mancata riscossione. Si tratta di

credito nettamente riconosciuto in sentenza che va ad alimentare le parti e a debito della concessionaria. Altresì non è veritiera l'affermazione di Esattorie secondo la quale "*la somma di € 2.114.165,51 è relativa ad anticipazioni per ruoli dal n.110 a 119; ai ruoli 52 e 22812009 e dal 146 al n. 150 e al n. 51 del 2010*" (pag.7 del ricorso introduttivo 1°cpv). Tale somma rappresenta esclusivamente il totale dei residui non riscossi sulle liste di carico sopra indicate, per le quali appaiono effettuate anticipazioni nettamente inferiori al totale delle somme riscosse. Il giudizio RG 3405/Aggio è stato instaurato al fine di ottenere la restituzione delle somme riscosse e non riversate da Esattorie sulle liste di carico sopra indicate, la cui quantificazione deriva dai valori dichiarati dalla stessa Esattorie nel verbale del 16/08/2011. Pertanto, la somma di € 2.114.165,51 non può essere in alcun modo considerata un'anticipazione effettuata dal concessionario, ma solo il residuo delle partite non riscosse sulle liste oggetto di giudizio. Dalla CTU richiamata è emerso che le riscossioni di Esattorie sono di gran lunga superiori ai riversamenti effettuati alle casse dell'Ente e pertanto emerge un credito e non un debito del Comune, così come erroneamente sostenuto da parte del ricorrente che addirittura richiede la condanna del Comune al pagamento dell'intero credito per residui, ivi compresa la somma di € 2.114.165,51, ribaltando completamente le risultanze della CTU, sostituendosi al giudice nella definizione del rapporto contestazione e sconfessando le stesse affermazioni di Esattorie contenute nel verbale di riconsegna. A parte il presente giudizio, inoltre, la somma di € 2.114.165,51 non risulta essere stata oggetto di eccezione di

compensazione da parte della ricorrente, né corrisponde al vero che tale somma sia stata riconosciuta dal Comune "*a deconto del maggior dare, a favore di Esattorie*".

"2) L'importo di € 1.320.978,64 è la somma richiesta per rimborso a seguito di sgravi disposti sulle liste con obbligo. Di tale somma € 648.682,00 sono oggetto del giudizio n. 3405/AGGIO, tuttora pendente, e per la differenza la indicazione generica della somma costituisce vizio allegatorio prima che probatorio dell'odierna ricorrente che, come di consueto, non permette di verificare l'esistenza e l'effettivo ammontare del credito e, tanto meno, se lo stesso sia stato utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione sui riversamenti periodici effettuati.

3) L'importo di € 1.376.964,00 è la somma richiesta per rimborso a seguito della definizione automatica delle domande presentate fino al 1999 (come da D.D. n. 1305/2009), per il rimborso degli scarti di cartellazione e degli sgravi canoni idrici non contabilizzati e si compone nel seguente modo:

• € 298.013,75 - sgravi su canoni idrici- la somma potrebbe essere già compresa nella voce precedente (€ 1.320.978,64) con possibile duplicazione della richiesta (CTU dott.ssa Fratangelo pagg. 30-31);

• € 629.112,77 - rimborso a seguito di definizione agevolata D.D. 1305/2009;

• € 449.838,34 - scarti di cartellazione riconosciuti con D.D. 1305/2009.

In relazione a tale somma complessiva il Concessionario ha operato autonomamente una compensazione per € 410.473,34 contestata

dal Comune in sede di giudizio n.3405/AGGIO tuttora pendente (relazione CTU in giudizio iscritto al R.G.3405/Aggio, pagg.27 e ss.).

Ha, infine, precisato che sulla quantificazione delle quote inesigibili è intervenuta sentenza n. 75/2015 della Corte resa nel giudizio RG n. 3176/Aggio, passata in giudicato, che ha rideterminato l'importo delle quote inesigibili, non ammettendo quelle per le quali ha ritenuto non dimostrata l'incolpevole mancata riscossione da parte di Esattorie: per cui, prima ancora che infondata, la domanda si rileva inammissibile per sostanziale *bis in idem*.

4) L'importo di € 3.085.735,78 è richiesto a titolo di spese ed accessori; oltre ad essere infondata perché non provata anzi contestata la corretta esecuzione del servizio, la domanda è generica tanto che non è possibile comprendere come si sia giunti alla sua quantificazione. In merito a tale voce si contesta la richiesta di CTU contabile volta a verificare l'effettiva esecuzione delle attività che hanno dato luogo alla spesa ed al suo esatto importo in quanto la CTU non può avere funzione esplorativa o sostitutiva dell'o-nere probatorio che incombe sulla ricorrente.

Nel ribadire l'incombenza dell'onere della prova sul ricorrente, ex art. 2697 c.c., della dimostrazione di aver svolto il servizio correttamente, ha precisato che: - l'art.17, comma 7 *ter*, del d.lgs. n.112/99 pone le spese di notifica delle ingiunzioni a carico del contribuente, quindi sono irriconoscibili senza la prova delle notifiche e del relativo esito; - le spese di procedura coattiva indicate negli allegati A e B al D.M. 21/11/2000 sono parimenti non riconoscibili senza la prova dell'avvio effettivo delle

procedure, dell'infruttuosità dell'esito e delle motivazioni poste a base dell'infruttuosità dell'esito e/o che le somme siano state riconosciute come non dovute. Il rimborso di questa voce, infatti, è inammissibile senza che vi sia la prova della previa richiesta del concessionario unitamente alla comunicazione di inesigibilità o, in caso di sgravi, con la comunicazione dello svolgimento del servizio e dell'andamento delle riscossioni prevista dall'art. 36 del D.lgs. 112/99" (cfr. la menzionata sentenza di questa Corte n. 75/2015); - "*l'art.17 comma 1, del D.lgs. 112/99 stabilisce che la remunerazione del servizio avvenga in misura percentuale delle somme riscosse. Tale principio è confermato dal comma 4 per il quale l'aggio è trattenuto all'atto del riversamento delle somme riscosse, per cui il compenso è subordinato all'avvenuta effettiva riscossione, di cui non vi è prova. Peraltro, l'art.8 della convenzione lo pone espressamente a carico del contribuente e non prevede un trasferimento dell'obbligo in capo all'ente in caso di mancato pagamento da parte del contribuente, così come non lo prevede per il rimborso delle spese di procedura, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione*" (in questo senso, le menzionate conclusione della Procura regionale).

Del tutto fuori luogo apparirebbe l'affermazione "*quanto al compenso (cd. aggio) in favore del concessionario, per convenzione esso è condizionato all'effettivo incasso del credito del contribuente. Si ignora se il Comune abbia o meno effettivamente incassato detti crediti. La relativa prova potrà essere fornita solo previo ordine di esibizione, al Comune, ex art.201 c.p.c., degli incassi effettuati. E sarà compito del giudice adito valutare se il mancato incasso del credito, dovuto dai contribuenti, sia o meno imputabile a colpa del Comune, al fine di liquidare il dovuto al mandatario*". Affermazioni che

sembrano qualificare il rapporto tra Comune-Esattorie come una cessione di credito *pro-soluto*, con la conseguente liberazione del Comune dall'onere della riscossione anche dopo la scadenza del rapporto concessorio, contrariamente a quella pro solvendo ritenuta, come qualificata dalla stessa parte ricorrente (v. pag.11 della memoria) consapevole della complessità dei rapporti giuridici sorti in virtù dell'atto di cessione e della necessità di tutelare l'interesse pubblico).

"*Pertanto eventuali riscossioni effettuate direttamente dall'Ente dopo la cessazione delle funzioni in capo al concessionario, non potrebbero dar luogo al riconoscimento di nessun aggio a favore dello stesso. Il riconoscimento di somme per aggio a fronte di attività non svolta dal concessionario configurerebbe un indebito arricchimento dello stesso, con conseguente danno erariale*".

Il Comune ha, quindi, concluso:

• eccependo il giudicato in merito al credito per rimborsi anticipazioni e per discarico che sarebbe stato costantemente contestato dal Comune di Campobasso con copiosa corrispondenza depositata nel procedimento n. 3167/2011/aggio, concluso con sentenza n. 75/2015 passata in giudicato;

• eccependo che per i ruoli da n. 110 a n.119 del 2009; ai ruoli n.53 e n.228 del 2009; e dal 146 al n. 150 e al n. 51 del 2010, pende giudizio di aggio 3405;

• che il credito per spese e accessori, stante la natura pubblica delle somme in contestazione, non sarebbe maturato perché la relativa prestazione non sarebbe stata assolta né documentata nelle forme e nei modi di legge;

• che le spese di notifica non potrebbero essere riconosciute senza prova della notifica effettiva e dell'esito;

• che le spese di esecuzione non spetterebbero perché prive di giustificazione e non potrebbero in ogni caso essere riconosciute senza dimostrazione del motivo dell'infruttuosità del recupero;

• che gli interessi di mora non spetterebbero sia perché non previsti da alcuna delle convenzioni succedutesi nel periodo, sia per-ché avendo Esattorie omesso sistematicamente il versamento delle anticipazioni, gli interessi eventualmente pagati dai contribuenti spetterebbero comunque solo al comune e non al concessionario;

• che la richiesta di aggio sull'attività coattiva sarebbe priva di fondamento, in mancanza di riscossione effettiva delle somme, la cui prova dovrebbe essere fornita da Esattorie.

Inoltre, il Comune ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di esattorie "al pagamento di quanto risulti colpevolmente non riscosso oltre accessori di legge". "poiché Esattore nel verbale del 09/09/2011 sostiene alla pagina 2 che vi siano residui relativi a ruoli e liste di carico già anticipati da Esattorie S.p.a. per € 6.898.713,70 e residui relativi a ruoli e liste di carico a solo scosso per € 5.448.032,58 senza che abbia fornito alcuna giustificazione a supporto né prova della incolpevole mancata riscossione".

Conclusivamente, "*il rigetto del ricorso, comprese le istanze istruttorie e la domanda per lite temeraria, perché inammissibile, infondato in fatto e diritto*" nonché, in via riconvenzionale, che Esattorie venga condannata al "*pagamento in favore del Comune di Campo-basso della somma di*

€ 12.346.746,28 dovuta a residui relativi a ruoli e liste di carico già anticipati da Esattorie S.p.a. per € 6.898.713,70 e residui relativi a ruoli e liste di carico a solo scosso per € 5.448.032,58 ove non ne dimostri l'incolpevole mancata riscossione".

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2018, dopo una sintetica relazione del magistrato relatore, le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi, insistendo per le conclusioni ivi rassegnate, e la Procura regionale si è rimessa alle valutazioni del Collegio.

All'esito della camera di consiglio il Collegio, con ordinanza resa fuori udienza n. 26/2019, ha così disposto:

""(…..)

Considerato

- che nel presente giudizio Esattorie s.p.a. ha chiesto la condanna del Comune di Campobasso, al pagamento della somma di euro 12.176.853,92, di cui euro 6.393.978,64 per residui di gestione, euro 1.320.175,50 per crediti da sgravi, euro 1.376.964,00 per crediti da definizione automatica delle quote inesigibili ante 1999, ed infine euro 3.085.735,78 da spese e diritti di aggio sul coattivo;

- che il Comune ha domandato, in via riconvenzionale, che Esattorie spa venga condannata al pagamento di quanto risulti colpevolmente non riscosso (oltre accessori di legge), ovvero al pagamento della somma di euro 12.346.746,28 dovuta a residui relativi a ruoli e liste di carico già anticipati da Esattorie per euro 6.898.713,70 e residui relativi a ruoli e liste di carico a solo scosso per euro 5.448.032,58, ove il concessionario non ne dimostri l'incolpevole mancata riscossione;

- che, come noto, la normativa del Codice di giustizia contabile (cfr., in particolare, artt. 94, 1° c. e 95, 1° c.), civilistica (art. 2697 c.c.) e processualcivilistica (115 c.p.c.) pone a carico del soggetto che vuole far valere, in giudizio, un diritto (soggetto, il quale, peraltro, in caso di necessità di giustizia, può esercitare diritto di accesso ex lege n. 241/1990 agli atti amministrativi detenuti da pubbliche amministrazioni e anche da concessionari di pubblico servizio) l'onere di provare i fatti che ne costituiscano il fondamento (onus probandi incumbit ei qui dicit), e impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove addotte dalle parti (cfr. sentenza di questa Sezione n. 75/2015);

- che dalla domanda attorea (e anche, ove interferente, da quella riconvenzionale), vanno detratte le somme già richieste con autonomo giudizio contabile (con cui si era domandata la disapplicazione del provvedimento di cui alla nota del 10 agosto 2011, prot. n. 18118 del Comune di Campobasso – Area 2 – Settore Tributi), definite (sulla base di ctu) con sentenza n. 75/2015 di solo parziale accoglimento della pretesa attorea (sentenza e relativa ctu saranno rese disponibili al consulente nominando);

- che analogamente dalla domanda attorea e da quella riconvenzionale vanno detratte le poste già oggetto del giudizio n. 3405 (la ctu definitiva e la sentenza saranno messe a disposizione del consulente nominando);

- che, nel verificare an e quantum del credito azionato dal con-cessionario della riscossione, occorre puntualmente individuare le diverse normative succedutesi nel tempo;

- che, in particolare, con riguardo ai crediti azionati risalenti al periodo successivo all'entrata in vigore del d. lgs. n. 112/1999, occorre considerare la

possibile applicazione degli istituti decadenziali (perdita del diritto al discarico) previsti dall'art. 19 del suddetto decreto legislativo;

- che, in attuazione del disposto dell'art. 36 del d. lgs. n. 112/199, il decreto del Ministero delle finanze del 22 ottobre 1999 ha determinato analiticamente le modalità di attuazione degli adempimenti comunicativi a carico del concessionario, prevedendo, con riguardo alle comunicazioni di inesigibilità, un modello di trasmissione (con l'individuazione degli articoli, dei ruoli, degli anni per i quali si è riscontrata l'inesigibilità) e prescrivendo delle specifiche tecniche dettagliatamente previste nell'allegato n. 2, tra cui il record FR3 ovvero record articolo riscossione ("per ogni articolo di riscossione contiene le informazioni sulla riscossione", segue dettaglio specifico).

Peraltro, la giurisprudenza della Corte dei conti ha ormai chiarito (Sez. III Appello, sent. n. 35/2015; sez. I Appello, sent. n.559/2012) che le "indicazioni semplificative" fornite con il decreto del 22 ottobre 1999 del Ministero delle Finanze, emanato ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, per redigere e trasmettere la comunicazione di inesigibilità, "seppure logiche quanto allo snellimento della relativa procedura, non possono essere intese come riferite ad una totale eliminazione della documentazione o di qualsiasi altro elemento, necessari (quantomeno) ad una prima valutazione di massima sulla regolarità delle procedure eseguite, su cui eventualmente fondare la successiva scelta di concedere o meno lo sgravio per inesigibilità".

Inoltre, la medesima giurisprudenza ha chiarito che "le prescrizioni in tema di possibile integrazione della comunicazione (qualora alla data di presentazione siano ancora in corso le procedure esecutive non ultimate per

causa non imputabile al concessionario) ex art. 19, comma 2 lettera c) e la stessa previsione di cui al medesimo articolo comma 2, lettera e) secondo cui determinano la perdita del diritto al discarico … i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura" non possono che essere interpretate nel senso che il concessionario, con la comunicazione, è tenuto ad allegare e documentare le procedure esecutive infruttuose;

- che, considerate le domande delle parti, l'oggettiva connotazione tecnica della materia e la necessità di esaminare il complesso dell'attività relativa al rapporto concessorio, occorre disporre una consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'accertamento, nell'an e nel quantum, dei crediti azionati;

- che pertanto occorre che il Consulente d'ufficio accerti, sulla base della documentazione in atti, an e quantum dei crediti azionati;

- che, più in particolare, il CTU fornisca, tenendo presenti le indicazioni ricostruttive contenute nella presente ordinanza, ogni elemento utile conoscitivo in ordine:

a) all'asserito credito di esattorie di euro 6.393.978,64 a titolo di residui di gestione (euro 6.898.713,70 - euro 505.012,44);

b) all'asserito credito di esattorie di euro 1.376.964,00 per definizione automatica delle quote inesigibili ante 1999, per scarti di cartellazione e per sgravi servizio idrico;

c) all'asserito credito di Esattorie spa per spese ed aggio sul coattivo, che ammonterebbe ad euro 3.085.735,78,

d) all'asserito credito del Comune di Campobasso, domandato in via riconvenzionale, di euro 12.346.746,28, dovuto a residui relativi a ruoli e liste di carico già anticipati da Esattorie S.p.a. per € 6.898.713,70 e residui relativi a ruoli e liste di carico a solo scosso per € 5.448.032,58 (….)

P.Q.M.

NOMINA

Il dott. De Socio Nicolino, nato a Campobasso il 25/4/1958, dottore commercialista iscritto all'elenco dei consulenti tecnici tenuto presso il Tribunale di Campobasso, affinché provveda, previo analitico esame della documentazione ammessa agli atti e di quella ulteriore eventualmente fornita, su richiesta del consulente, dalle parti nonchè sulla base dei principi e criteri direttivi sopra specificati, all'accertamento dell'an e del quantum dei crediti azionati da Esattorie spa, nonchè di quelli rivendicati in via riconvenzionale dal comune di Campobasso.

Il CTU, fermo rimanendo quanto già richiamato relativamente all'onere della prova (e dunque a soli fini di riscontro/verifica del materiale probatorio prodotto dalle parti), è facultato a richiedere alle medesime ogni ulteriore documentazione a sostegno di quanto rispettivamente affermato/documentato, con contestuale ordine alle predette parti di consentire l'accesso e di mettere a disposizione tutta la documentazione che il C.T.U. riterrà necessaria all'espletamento del proprio mandato".

ORDINA

ai sensi del menzionato art. 97 c.g.c, l'espletamento della CTU secondo le seguenti scansioni temporali:

• Fissa, ai sensi del 2° c. dell'art. 97 c.g.c., per il giorno 13 novembre 2019, ore 9,00, l'udienza per la prestazione, da parte del suddetto CTU, del giuramento prescritto dall'art. 193 del cpc., innanzi al Giudice, a tal fine delegato, nella persona del Cons. Natale Longo;

• Assegna alle parti, ai sensi dell'art. 97, 5° c. lett. b) c.g.c., il termine di cinque giorni prima del giuramento ai fini della eventuale nomina, da effettuarsi con dichiarazione ricevuta dalla segreteria della Sezione, di un loro consulente tecnico;

• Assegna al CTU il termine di giorni 120, decorrenti dalla data del giuramento, per la trasmissione alle parti (ovvero se nominati, ai loro consulenti) di uno schema esaustivo della propria relazione;

• entro i successivi giorni 30, decorrenti dal ricevimento dello schema di relazione da parte del CTU, le parti (ovvero i loro consulenti) potranno trasmettere al consulente tecnico d'ufficio le proprie eventuali osservazioni e conclusioni;

• entro i successivi 40 giorni, quest'ultimo dovrà depositare nella segreteria di questa Corte la relazione definitiva, dando conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prendendo specificamente posizione su di esse.

• Fissa, per il prosieguo, l'udienza del 9 luglio 2020, ore e locali di rito, con termine, per note, fino a venti giorni prima di detta udienza.

Così provveduto, in Campobasso, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2018.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza, anche con riguardo a quanto disposto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, delle norme di

attuazione del codice di giustizia contabile (D. Lgs. n. 174/2016). Spese al definitivo.""

In esecuzione della menzionata ordinanza, il CTU ha depositato una prima relazione tecnica in data 18/11/2020 nella quale ha proceduto alla descrizione dell'analisi storica del rapporto intercorrente tra Concessionario/Ente locale, disciplinato dalla Convenzione stipulata il 21/6/2007, per poi esporre le proprie conclusioni in ordine ai quesiti posti da questa Corte, replicando, altresì, alle osservazioni scritte – allegate in copia all'elaborato - rese dai cc.tt.pp. del Comune di Campobasso e di Esattorie spa – peraltro coinvolti, durante l'espletamento, in verifiche intervenute in contraddittorio - a seguito della bozza di relazione peritale preventivamente sottoposta al loro esame.

Nel precisare che i rapporti economici intervenuti tra le parti hanno, sebbene in parte, già formato oggetto di due distinti contenziosi conclusisi con altrettante sentenze passate in giudicato, il CTU è pervenuto alle conclusioni rassegnate nei termini riportati nell'elaborato che hanno riguardato:

a) il credito asseritamente vantato da Esattorie Spa di € 6.393.978,64 a titolo di residui di gestione (euro 6.898.713,70 - euro 505.012,44), in considerazione della sopravvenuta sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 12/2019, pronunciata nel giudizio n. 3405/AGGIO, divenuta definitiva per mancata impugnazione;

b) il credito asseritamente vantato da Esattorie Spa di € 1.376.964,00 per definizione automatica delle quote inesigibili ante 1999, per scarti di cartellazione e per sgravi servizio idrico;

c) il credito asseritamente vantato da Esattorie Spa di € 3.085.735,78 per spese ed aggio maturati sul "coattivo";

d) il credito asseritamente vantato dal Comune di Campobasso, di € 12.346.746,28, domandato in via riconvenzionale, dovuto, rispettivamente, a residui relativi: a ruoli e liste di carico già anticipati da Esattorie Spa per € 6.898.713,70 e a ruoli e liste di carico "*a solo scosso*" per € 5.448.032,58.

Con memoria depositata il 27 novembre 2020, il Comune di Campobasso, dopo aver offerto la propria ricostruzione del rapporto concessorio e lo svolgimento del giudizio, ha ribadito le argomentazioni e le conclusioni già rassegnate, sottolineando:

- sull'insussistenza del credito per rimborsi anticipazioni e per discarico sarebbe maturato il giudicato (sent.n.75/2015), costantemente contestato dal Comune con copiosa corrispondenza depositata nel relativo procedimento, n. 3167/2011/aggio;

- il giudicato si sarebbe formato anche sulla sentenza n. 12 del 2019 concernente i ruoli dal n. 110 al n. 119 del 2009; i ruoli n. 53 e n. 228 del 2009 e quelli dal n. 146 al n. 150 e al n. 51 del 2010, all'esito del giudizio n. 3405/aggio; nonché su quanto non chiesto da Esattorie e comunque chiedibile (secondo il principio del dedotto e deducibile);

- il credito per spese e accessori, stante la natura pubblica delle somme in contestazione, non sarebbe maturato perché la relativa

prestazione non è stata assolta né documentata nelle forme e nei modi di legge;

- le spese di notifica non possono essere riconosciute senza prova della notifica effettiva e dell'esito dei procedimenti;

- le spese di esecuzione non spetterebbero perché prive di giustificazione e non riconoscibili poiché prive di dimostrazione del motivo dell'infruttuosità del recupero;

- gli interessi di mora non spetterebbero sia perché non previsti da alcuna delle convenzioni, sia perché Esattorie ha omesso sistematicamente il versamento delle anticipazioni, sia perché, ove eventualmente pagati dai contribuenti, spetterebbero comunque solo al comune e non al concessionario;

- la richiesta di aggio sull'attività coattiva sarebbe priva di fondamento in mancanza di prova di riscossione effettiva delle somme, esclusa già dalla sentenza n. 12/2019.

In ogni caso, ferma restando l'infondatezza delle altre domande giudiziali proposte, l'Ente ha precisato che la domanda riconvenzionale proposta per la somma di € 5.488.032,58 (lett. d) trae origine delle dichiarazioni rese dalla stessa controparte nel lamentare le conclusioni cui è pervenuto, piuttosto acriticamente, il ctu De Socio di non riconoscere il relativo diritto di credito, invertendo, per l'effetto, l'onere della prova che incombeva su Esattorie, sia in termini di assenza di ogni colpevolezza della mancata riscossione sia della mancata riconsegna, sostanziale e formale, dei residui non riscossi, onde consentire al Comune di proseguire l'attività di riscossione.

Conseguentemente, il Comune di Campobasso ha concluso:

1. insistendo per il rigetto del ricorso e la domanda per lite temeraria, perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto con ogni relativa conseguenza;

2. in via riconvenzionale, insistendo per la condanna di Esattorie al pagamento in suo favore della somma di € 12.346.746,28 dovuta a residui relativi a ruoli e liste di carico "già anticipati" da Esattorie S.p.a. per € 6.898.713,70 e residui relativi a ruoli e liste di carico "a solo scosso" per € 5.448.032,58 non avendone la società provato l'incolpevole mancata riscossione.

Con memoria del 28/11/2020, pervenuta il giorno successivo in segreteria, il difensore della ricorrente Esattorie Spa (ora Srl), nell'evidenziare che la società è attualmente in liquidazione, in concordato preventivo con cessione dei beni ai sui creditori, ha ripercorso, sebbene per grandi linee, i fatti storici dello svolgimento della vicenda processuale in esame – e del parallelo giudizio promosso dal Comune ed iscritto al n. 3405/Aggio, concluso con sentenza n. 12/2019 - e del prodromico rapporto giuridico intrattenuto con il Comune di Campobasso, inesorabilmente segnato dalla delibera consiliare n. 42 del 27.12.2010 con cui l'ente locale aveva deciso di non avvalersi della proroga legale (in d.l. n. 225 del 29.12.2010) e di procedere alla riscossione diretta delle proprie entrate, riservandosi di affidare a terzi, da individuare mediante gara, esclusivamente la riscossione del coattivo, seppur detto rapporto fosse continuato, di fatto, fino al 9.9.2011.

In via pregiudiziale, la difesa ha eccepito la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa non avendo ricevuto, né la CTP nominata in sostituzione della precedente – nomina partecipata a questa Corte con pec del 19/12/2019 - né il Comune regolare avviso dell'inizio delle operazioni peritali e del suo successivo svolgimento, con gravi consegue riflesse sul lavoro svolto dal consulente.

Per cui, solamente dopo il deposito della bozza di perizia e al termine delle operazioni peritali (verbale del 21/10/2020) avrebbe avuto modo di precisare, erroneamente e diversamente da quanto ritenuto dal c.t.u., l'insussistente sovrapponibilità dell'oggetto dell'indagine – ritenuta dal c.t.u. - rispetto ai giudizi n. 3167 (definito con sentenza n. 75/2015) e n. 3405 (con sentenza n. 12/2019), entrambe definitive.

Tanto dimostrerebbe il fraintendimento dell'oggetto del giudizio dal momento che esso abbraccia l'intera durata del rapporto concessorio intercorso tra le parti, risultandone gravemente inficiato il lavoro svolto, sostanzialmente in solitudine, dal c.t.u.

Nel merito, con particolare riferimento alle risultanze peritali relative al credito "per residui di gestione" (punto 7.A), nell'evidenziare come alcune conclusioni cui era inizialmente pervenuto il CTU siano state poi emendate nella relazione conclusiva accogliendo, in proposito, i rilievi della CTP dott.ssa Fratangelo mossi alla bozza comunicata ad Esattoria, ha rilevato l'artificiosa confusione in cui persisterebbe il CTU che ha ritenuto il rapporto concessorio cessato alla scadenza naturale (2011) anziché protrattosi per effetto degli gli inviti/diffide del Comune a non interrompere il dedotto rapporto.

Inoltre, ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il CTU secondo cui Esattoria non avrebbe dato prova di avere riconsegnato al Comune tali residui attivi di gestione, ex comb. disp. artt. 14, co. 2, e 16 del d.lgs.n.112/1999 e d.m. M.E.F. 22/3/99, spettando tale decisione al giudice. In ogni caso, il CTU nella perizia richiama la norma che equipara "*la consegna dei residui alla consegna dei ruoli*".

Quanto, invece, al credito "*per definizione automatica di quote inesigibili ante 1999*" (p. 7.B) ha condiviso l'accertamento del riconoscimento del suo diritto (senza alcuna duplicazione, analogamente alla Determina dirigenziale del comune n.1305/2009). Parimenti, per quanto attiene al maggior credito "per sgravi" disposti sulle liste con obbligo con atti deliberativi comunali (p.7.C), riconosciuto come dovuti nella loro definitiva consistenza –diversa e in diminuzione rispetto all'importo preteso in ricorso– a causa della quota/parte successivamente riconosciuta nel parallelo giudizio (RG. 3405/aggio).

Parte ricorrente, inoltre, mentre ha ritenuto corretto l'ammontare del credito "per spese sul coattivo" che il CTU ha quantificato (p. 7.D), ha contestato le conclusioni del CTU in ordine all'astensione dal prendere posizione sui rilievi sollevati in ordine: a) all'insufficienza della prova dell'effettiva esecuzione delle attività di Esattorie che ha dato luogo alle spese; all'insufficiente dimostrazione "*dell'effettivo avvio delle procedure, della loro infruttuosità e delle motivazioni di tali infruttuosità*", rilievo ritenuto incongruo in presenza di cessazione del rapporto concessorio che più non avrebbe consentito alcuna legittimazione in

capo ad Esattoria alla continuazione dell'attività, trasferita potenzialmente al comune.

In proposito, ha richiamato quanto stabilito dalla proroga della convenzione approvata con determinazione n. 3091 del 30/12/2005 (art. 8, punto c) secondo cui è dovuto, oltre all'aggio, per le somme riscosse "interessi di mora e spese di esecuzione".

Infine, ha ritenuto incontestabile la spettanza degli interessi legali sulle somme che la Corte riconoscerà dovute (p.7.E).

Quindi, ha preso specifica posizione sulle deduzioni formulate dal Comune di Campobasso, illustrando i motivi di infondatezza delle eccezioni pregiudiziali ivi formulate (inammissibilità del ricorso per precedente giudicato e per litispendenza) e, nel merito, le ha ritenute prive di pregio e confusionarie, inducendo in errore lo stesso CTU, come emerge dalla bozza emendata, nelle conclusioni cui è pervenuto, in relazione alle seguenti ragioni di credito contestate: a) residui di gestione; b) anticipazioni; c) sgravi; infine, ha insistito per l'accoglimento delle precisate conclusioni.

Il processo registrava l'espletamento di una intensa attività di istruzione probatoria, resasi indispensabile sia per la copiosa documentazione versata in atti (cfr. anche i numerosissimi fogli meccanografici e CD consegnati) sia per l'oggettiva complessità e rilevanza della materia oggetto della vicenda processuale, che comportava l'adozione delle ordinanze, in parte già riferite - ed al cui contenuto integralmente si rinvia per esigenze di sinteticità (art. 5, co. 2, c.g.c.) - n. 26/2019, n. 5/2020, n. 20/2020, n. 3/2021, n. 19/2021 e n.

6/2022 con cui, rispettivamente, stante il perdurare delle imprevedibili difficoltà derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle connesse e sopravvenute, quanto oggettive, limitazioni, anche in termini di mobilità sociale, prendendo atto dell'evidenziato nutrito confronto dialettico intervenuto in contraddittorio tra c.t.u. e i consulenti di parte e i procuratori designati, articolatosi in numerosi incontri e riunioni, avvenuti anche in modalità di videoconferenza (per un totale di n. 15; vds. all. da 7 a 21 alla relazione tecnica). Invero, con specifica ordinanza n. 3 del 27/1/2021 il Collegio, rilevata l'omissione della previa comunicazione dell'avviso di inizio delle operazioni peritali, come espressamente riconosciuta dal medesimo c.t.u., onde assicurare la pienezza del contraddittorio ed escludere qualsiasi possibile situazione di non perfetta parità di posizioni processuali tra le parti costituite nell'esplicazione delle attività difensive ritenute maggiormente convenienti, ravvisava *"l'esigenza di disporre l'integrale rinnovazione delle operazioni peritali, con l'espletamento di eventuali indagini che si rendessero ancora necessarie, previa comunicazione ai consulenti tecnici della parti dell'inizio delle operazioni peritali, con conseguente regressione ab imis del relativo procedimento che dovrà essere svolto garantendo la pienezza e l'integrità del contraddittorio tra le parti, anche sotto il profilo tecnico-contabile, onde consentire l'esatta e più approfondita determinazione sulle considerazioni e sui temi di indagine appena esplicitati, nonché la puntuale ricostruzione delle posizioni creditorie/debitorie di entrambe le parti costituite, fornendo il CTU le richieste precisazioni ed ogni utile chiarimento estesi ai rilievi critici, alle osservazioni e alle contestazioni sollevate dai cc.tt.pp., sui quali il CTU,*

comunque, assumerà definitiva e specifica posizione che non dia adito a dubbi o equivoci di sorta" rientrando, tale prerogativa nei "poteri discrezionali del giudice di merito (conformi, Cass. n. 5142/2001 e n. 5777/1998)"

Inoltre, disponeva che il c.t.u. "*dovrà dettagliatamente indicare, nella relazione e riportarle in un quadro sinottico riepilogativo, le singole poste creditorie/debitorie riconducibili al rap-porto concessorio instaurato tra le parti, ivi comprese quelle che ritiene aver già formato oggetto, in tutto o anche solo in parte, di esame o di punti comuni o di contatto e/o di compensazione nei precedenti giudizi conclusisi tra le parti medesime (rispettivamente, con riferimento ai giudizi R.G.n.3167/2011 e R.G. n.3405/2013), previo minuzioso confronto ed esatta e definitiva ricostruzione e riconciliazione dei dati complessivi relativi alla quantificazione delle poste medesime, provvedendo alla finale determinazione delle reciproche spettanze dovute - anche per effetto della spiegata domanda riconvenzionale - e della natura del titolo giuridico che le hanno generate, indipendentemente dalla loro qualificazione di entrate patrimoniali o tributarie ..… concedendo il termine di giorni 210 per l'espletamento dell'incombente istruttorio volto alla redazione di uno schema di relazione scritta, esaustivo e minuzioso, che, nel medesimo termine, dovrà essere trasmesso in copia, a cura del CTU, alle parti processuali…".*

Ciò, principalmente, al fine di una migliore e capillare verifica dei dati contabili riconducibili al rapporto concessorio instaurato tra le parti attraverso la ricostruzione e riconciliazione dei dati complessivi necessari alla determinazione delle reciproche spettanze, su espressa e legittima richiesta avanzata dal medesimo c.t.u. e non avversata dalle parti processuali costituite, venivano concessi e si susseguivano periodi

di proroga onde consentire la redazione dell'elaborato peritale sia in modalità provvisoria o di schema, da sottoporre previamente all'esame dei consulenti di parte e dei procuratori designati per eventuali osservazioni e conclusioni, sia finale, con conseguente differimento dei termini, disponendo la prosecuzione del giudizio nell'udienza del 15 giugno 2023, poi definitivamente differita al 14 dicembre 2023, concedendo termine per il deposito di eventuali note difensive fino a venti giorni liberi prima, con decreto presidenziale su richiesta di rinvio formulata e condivisa dalle parti, anche finalizzata a valutare la sussistenza dei presupposti per esperire un complessivo tentativo di concilia-zione deflattivo del contenzioso pendente.

All'udienza pubblica di rinvio della discussione, l'avv. Quaranta ha ulteriormente dedotto, riportandosi al ricorso introduttivo e a tutti gli altri atti di causa formati da Esattorie e, in particolare, alla comparsa conclusionale, impugnando e contestando ogni deduzione avversaria ritenendo ingiustificata un'eventuale decisione che disponga la mancata restituzione delle somme, peraltro anticipate da Esattorie al Comune di Campobasso, concludendo per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla parte resistente.

Per converso, l'avv. Nebbia ha ampiamente ed analiticamente argomentato, opponendosi alle richieste avversarie e richiamando quanto già riportato negli scritti difensivi, cui rinviava, deducendo, in sintesi, la mancata anticipazione di somme da parte di Esattorie per cui nulla sarebbe, comunque, dovuto dal Comune in ordine a ruoli non

riscossi e risultati però mai essere stati anticipati, e concludendo, in conformità, perché venga rigettata l'eccezione di controparte sul difetto di giurisdizione sollevata in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dal Comune – che oltre a risultare ammissibile si rivelerebbe anche fondata - evidenziando pronuncia della Corte di cassazione intervenuta su analoga questione emessa in sede di regolamento preventivo (Cass. S.U. 2006) per cui rientra nella giurisdizione della Corte ogni controversia relativa al saldo attivo e passivo genericamente inteso, anche sulla base dei principi di concentrazione e di ragionevole durata della fase contenziosa di cui all'art. 111 Cost.

Il p.m., nel suo intervento, ha richiamato le conclusioni già rassegnate ritenendo la domanda di Esattorie, da un lato, che sia in parte infondata e, dall'altro, per quanto riguarda "la voce relativa alla gestione", inammissibile, in quanto coperta praticamente dal giudicato dei precedenti giudizi formatosi sulle sentenze n.75/2015 e n.12/03/2019; per quanto riguarda, invece, "le altre voci creditorie" e la stessa domanda riconvenzionale proposta dal Comune, esse sarebbero infondate per mancato assolvimento sostanziale dell'onere della prova.

Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le questioni dedotte dalle parti in giudizio – o rilevabili d'ufficio - devono essere affrontate e gradatamente decise secondo l'irrinunciabile ordine logico-giuridico stabilito dall'art. 101, co. 2, c.g.c.

1) ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

Va, pregiudizialmente, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione come sollevata da Esattorie in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Campobasso, ma rilevabile anche *ex officio*, per i seguenti motivi e intendendosi testualmente richiamare le conformi argomentazioni contenute nelle numerose sentenze nn. 47/2021, 35 e 36/2022, 22/2023 e 27/2024 di questa Sezione, in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali che impone la redazione di atti sobri contenenti l'esposizione concisa e chiara delle proprie doglianze (art. 5, co. 2, c.g.c.).

In proposito, ad assumere carattere dirimente è l'oggetto o *petitum* sostanziale di identificazione della domanda giudiziale proposta (elementi soggettivi e oggettivi) come definitivamente delimitato e fissato a seguito delle domande proposte e precisate dalle parti processuali nel rapporto dedotto in giudizio e che il giudice qualifica in relazione alla pretesa giurisdizionale ivi dedotta, avuto riguardo alla natura effettiva del bene giuridico controverso e alla posizione soggettiva fatta valere.

Orbene, la domanda giudiziale emergente dalla prospettazione della parte ricorrente è tesa ad accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la condanna del Comune di Campobasso, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento: della complessiva somma di euro 12.176.853,92 così ripartita: € 6.393.978,64 a titolo di residui di gestione; € 1.320.175,50 per crediti per sgravi; € 1.376.964,00 dovuti a crediti per definizione automatica delle quote inesigibili ante 1999; oltre a € 3.085.735,78 per spese; o di quella somma,

maggiore o minore, che risulterà di giustizia; oltre interessi e maggior danno da ritardo, nonché spese ed onorari.

Il Comune di Campobasso, nella propria comparsa di risposta, si è opposto a siffatta prospettazione chiedendo l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso perché infondato, proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale di condanna di Esattorie "*al pagamento in favore del Comune della somma di euro 12.346.746,28 dovuta a residui relativi a ruoli e liste di carico già anticipati da Esattorie per euro 6.898.713,70 e residui relativi a ruoli e liste di carico a solo scosso per euro 5.448.032,58, ove non ne dimostri l'incolpevole mancata riscossione*".

Pertanto, la fattispecie concreta ricade nell'ipotesi tipica contemplata dall'art. 172, lett. a), c.g.c. – disposizione che peraltro prevede alla successiva lett. d) una clausola residuale che, com'è stato osservato, configura un valido strumento processuale, attivabile da soggetti pubblici e privati, per la soluzione di controversie che, pur attenendo alla materia della contabilità pubblica, non trovano un possibile fondamento né nel giudizio di conto, né in quello di responsabilità né, infine, negli altri giudizi ad istanza di parte, specificamente individuati alle lett. a), b) e c) del medesimo art.172 c.g.c. (in termini, Corte conti, Sez. giur. Lazio, 21 settembre 2018, n. 489, confermata da Sez. III d'Appello, 25 giugno 2021, n. 310).

La controversia è imperniata, quindi, su di un *petitum* che origina, indiscutibilmente, dal rapporto di dare/avere intercorrente tra il concessionario e l'ente pubblico impositore e che rimane, senza travalicarlo, all'interno del medesimo rapporto" (id. Corte dei conti, Sez.

II app., sent. n. 297/2021, con ulteriori richiami alla giurisprudenza della Corte di cassazione).

E, ancora, giudizio la cui fattispecie non è "multiforme" e sussumibile sotto diversa tipologia di azione all'infuori del giudizio di conto attesa la sua natura di accertamento giudiziale (*petitum* e *causa petendi)* rivolto unicamente alla verifica dei rapporti di dare e avere - ed al risultato finale di essi, c.d. risultato contabile - inerenti all'accertamento del diritto soggettivo al rimborso dei crediti iscritti a ruolo da dichiararsi inesigibili, o alla riscossione di liste di carico o quote d'imposte (tributi) e di altri proventi comunque erariali (extratributari o patrimoniali), ex art. 85 d.p.r. n. 43/1988 e s.m. e i. o ex artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/99, costituenti il presupposto necessario per l'esercizio del giudizio ad istanza di parte contemplato dall'art. art. 172, co. 1, lett. a, processo contabile (conformi, Cass. SS.UU. n. 5595/2020; 18/6/2018, n. 16014; 16/11/2016, n. 23302; 18/11/2016, n. 2330; 18/9/2017, n. 21546).

Depongono per tale conclusione gli ulteriori arresti del giudice di legittimità, anche in sede nomofilattica e di regolamento preventivo di giurisdizione (SS.UU. civili con ordinanza n. 5569/2023 e giurisprudenza ivi richiamata) che hanno ribadito, in sintesi, l'orientamento – da cui non vi è motivo di discostarsi - secondo cui ogni controversia insorta tra società concessionaria del servizio di riscossione – comprensiva, quindi, anche di un'eventuale domanda riconvenzionale proposta dall'ente locale impositore; *NDR.* - riguardante la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti sostanziali (pur vertendosi in materia di contabilità pubblica dovendo qualificarsi,

in senso lato, "giudizio di conto" (cfr., ad es., Cass., SU n. 5559/2010 e SU n. 16014/2018) è inquadrabile tra "gli altri giudizi ad istanza di parte" disciplinati dagli art. 172 e ss. del c.g.c. e, precisamente, nella categoria residuale contraddistinta dalla *lett. d)* della disposizione.

Trattasi di categoria di giudizi, quest'ultima, ritenuta "aperta"; dimodoché essi pur non necessariamente tipizzati dalla legge – ma nel fermo convincimento del carattere speciale e della portata dispositiva della norma in esame – afferiscono comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente titolare di un patrimonio pubblico, riguardando l'ampia materia della "contabilità pubblica" e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei conti (v., sostanzialmente in termini, Cass., S.U. n. 22810/2020).

Per cui, nella fattispecie concreta va affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

2) ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA.

Va, parimenti, disattesa, sul piano pregiudiziale, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla Esattorie, sollevata dal Comune resistente anche in adesione alle conclusioni espresse sul punto dal pubblico ministero.

Rilevato che non risulta deferita alle Sezioni Riunite di questa Corte la questione di massima di cui alla sent./ord. n. 791/2021 della Sezione Campania, citata nelle conclusioni dalla Procura, il Collegio

ritiene di affrontare gli argomenti ivi prospettati nella stretta misura in cui essi siano funzionali alla definizione dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

Per gli evidenziati motivi di concisione e di economia processuale, anche sul punto vanno richiamate le condivisibili motivazioni appena illustrate e contenute nelle precedenti pronunce della Sezione (in particolare, sentenze n. 36 e 36 del 2022) secondo cui la prospettazione della domanda introduttiva del giudizio e di quella riconvenzionale proposta dalla parte resistente attengono, come dianzi meglio precisato, al riconoscimento – o meno – di un diritto di credito che trae la propria scaturigine dal rapporto giuridico sostanziale intercorrente tra il comune o ente impositore e l'agente deputato alla riscossione di entrate, patrimoniali e non.

Fattispecie che si inserisce nell'ipotesi tipica prevista dall'art. 172, lett. *a)* c.g.c., a tenore del quale la Corte dei conti giudica "*sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali*".

La legittimazione attiva dell'odierna ricorrente discende pianamente da un rapporto contemplato dalle disposizioni in esame e si inserisce senza forzature nel quadro codicistico (che trova a sua volta antecedente normativo negli artt. 52 e 55, R.D. n. 1038/1933 e nell'art. 56, R.D. n. 1214/1934) teso a riconoscere tre distinte fattispecie o tipologie processuali: il giudizio di responsabilità "ordinario", il giudizio di conto e quello ad istanza di parte entro i limiti anzidetti.

Tali considerazioni conducono ad individuare la diversità delle due sistematiche in ciò che potrebbe definirsi l'"*occasione del giudizio*". La caratteristica del giudizio ad istanza di parte (che giustifica anche l'introduzione della clausola residuale contenuta nella lett. d, dell'art. 172, co. 1, cit.) è l'esistenza di una contrapposizione tra l'agente contabile e l'ente pubblico sul terreno di un rapporto patrimoniale che – di per sé ascrivibile, sul piano classificatorio, all'area contrattual-civilistica – viene fatto rientrare nella giurisdizione contabile per la pertinenza collettiva delle risorse oggetto del credito vantato dalla parte pubblica, in virtù di quella *vis expansiva* più sopra richiamata. Il rapporto, in questi casi, si declina su un piano di parità e la definizione della relativa controversia non contempla, in tale specifico contesto processuale, una pronuncia sull'illecito. Tutto ciò non esclude, beninteso, la rilevanza e la rilevabilità di eventuali comportamenti dell'agente contabile che manifestino attitudine lesiva sotto diversi profili, sicuramente perseguibili nelle conferenti forme ad iniziativa del pubblico ministero.

3) ECCEZIONE DI DIFETTO DI CAPACITÀ PROCESSUALE.

Ancora, in rito, sussiste la capacità processuale della dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno a proporre l'azione ed a stare nel presente giudizio, in qualità di legale rappresentante di Esattorie Srl.

Sulla base delle risultanze documentali versate in atti dal difensore di Esattorie (v. note di deposito in data 22/12/2021 e 10/1/2022), emerge in modo piuttosto perspicuo che la suddetta società ha deliberato il proprio scioglimento ex art. 2484 c.c. con atto pubblico n. Rep. 78241 del 24/2/2014, nel quale la dott.ssa Cotugno viene

contestualmente nominata liquidatore e rappresentante legale della società. Tale delibera risulta iscritta all'ufficio del Registro delle imprese, ed è riportata nella visura camerale allegata agli atti, con la conseguenza che ella ha assunto tutti gli obblighi, i doveri e le responsabilità di cui agli artt. 2487 e ss. del c.c.

Inoltre, dalla documentazione prodotta con la nota in data 10/1/2022, emerge che, nella sua ulteriore veste di liquidatore giudiziale ex art. 182 R.D. n. 267/1942, la dott.ssa Cotugno è stata autorizzata – giusta visto del giudice delegato per la procedura concordataria, apposto sulla sua richiesta in data 13/3/2017 – a conferire mandato per intraprendere azioni legali nei confronti di un elenco di Enti ritenuti debitori.

4) ECCEZIONE PREGIUDIZIALE DI GIUDICATO.

Va disattesa l'eccezione di precedente giudicato sollevata, in punto di rito, dal Comune di Campobasso per presunta violazione del divieto di "*bis in idem*" non sussistendo, in realtà, alcuna perfetta ed integrale coincidenza degli elementi identificativi della domanda proposta nei diversi giudizi incardinati dinanzi alla Sezione.

Invero, fatta salva l'identità delle parti processuali coinvolte e della *causa petendi* con i giudizi di riferimento promossi in precedenza e decisi con pronunce ormai coperte da giudicato (rispettivamente, giudizio R.G. n. 3167, definito da questa Sezione con sentenza n. 75/2015, e R.G. n. 3405, definito con sentenza n. 12/2019 divenute, *medio-tempore*, entrambe definitive), nessuna coincidenza e piena sovrapponibilità tra i giudizi riguarda, invece, l'oggetto o *petitum*.

E ciò dovendosi, in concreto, escludere che la domanda giudiziale da decidere – ancorché in parte diversa da quella originariamente proposta dalle parti in maniera inclusiva – riguardi le medesime poste di credito asseritamente vantate e pervasivamente domandate da Esattorie srl nei confronti del Comune di Campobasso, come definitivamente riconosciute nei suddetti plurimi giudizi - a seguito di sentenze che hanno investito il merito delle questioni – ma le cui somme concernenti i singoli "capi" di domanda risultano essere state debitamente considerate quanto opportunamente defalcate dal CTU incaricato, per cui non formano oggetto di alcuna duplicazione della decisione. Tanto emerge chiaramente ed analiticamente dalla relazione tecnica prodotta a seguito dell'ordinanza istruttoria suppletiva n. 3/2021 (i cui dati sono stati dettagliatamente confrontati, riconciliati e riepilogati nella parte delle "C" rassegnate nella relazione peritale – parte 4, lett. a) e d) e nell'elaborato quadro sinottico riepilogativo di riferimento) il cui contenuto si intende integralmente riportato e trascritto per esigenze sistematiche e per evitare duplicazioni, come si preciserà in motivazione con riferimento ad euro 505.835,06 - che concerne la somma oggetto della sentenza n. 75/2015, resa tra le stesse parti nel giudizio RG n.3167/Aggio, passata in cosa giudicata - nonché della somma di euro 2.114.165,51 di cui è stato tenuto conto nel determinare definitivamente il maggior credito vantato dal Comune di Campobasso come discendente dalla domanda attorea e da quella riconvenzionale formulata dall'ente locale e i cui corrispondenti importi sono stati decurtati, ai fini della decisione, in quanto già rientrati

nell'oggetto specifico del capo di domanda deciso, in modo vincolante, nel cennato giudizio R.G. n.3405/2013 Aggio con sentenza n. 12/2019.

Circostanza confermata dall'espressa rinuncia al credito effettuata da Esattorie delle liste di carico e dei ruoli oggetto del precedente giudizio, intervenuta prima dei criteri di campionamento dei dati selezionati, proposti dal c.t.u. e condivisi dalle parti (vds. Relazione tecnica, punto 3, pagg. 7 e ss., "SVOLGIMENTO DELL'INCARICO").

Riassuntivamente, nessuna preclusione o usbergo può incontrare il collegio giudicante nel decidere la vicenda giudiziale che ci occupa per effetto della sia pur iniziale riproposizione della medesima domanda dedotta nel nuovo e sopravvenuto giudizio ove non seguita, però, da una specifica decisione che, contrariamente, venga emessa nel rispetto della stabilità delle decisioni di merito precedentemente intervenute sul medesimo punto o oggetto (Cass., Sez. 2, 22/7/2004, n. 13875; SS.UU., n. 8510/2014 e giurisprudenza ivi richiamata).

5) ECCEZIONE DI LITISPENDENZA.

Infine, va pure disattesa l'eccezione sollevata dal Comune di Campobasso di *litispendenza*, anche solo parziale "per l'importo di euro 648.682,00 (oggetto del giudizio n. 3405)" o "relativamente all'importo di euro 1.320.978,64, somma richiesta per rimborso a seguito di sgravi", non versandosi nella distinta fattispecie disciplinata dall'art. 39, co. 1, c.p.c. di contemporanea pendenza della stessa causa o di cause connesse innanzi a distinti giudici (C. conti, sez. riun., 29 ottobre 1986, n. 516; id., sez. I, 15 maggio 1991, n. 743; id., sez. riun., 17 febbraio 1992, n. 752/A;

C. conti, sez. I, 23 settembre 1992, n. 200; id., sez. riun., 9 dicembre 1992, n. 816/A; id., sez. riun., 10 novembre 1997, n. 76).

Invero, in disparte dall'alterità del giudice dinanzi al quale le distinte cause pendevano, non si ravvisa certo alcuna contemporanea "pendenza" dinanzi alla Sezione del presente giudizio con altro (nella fattispecie, quello invocato iscritto al R.G. n. 3405/2013) attesa la sopravvenuta decisione di tale giudizio con sentenza n. 12/2019, emessa il 24/1/2019, depositata il 13/5/2019 che lo ha concluso definitivamente poiché dotata di vincolo di stabilità essendo ormai coperta da giudicato.

In proposito, giova ricordare che il rapporto di litispendenza va accertato, nel giudizio successivo, con riferimento alla situazione processuale esistente al tempo della decisione della questione stessa, tenendo anche conto di eventi sopravvenuti incidenti sui rapporti processuali. Pertanto, non sussiste litispendenza – finanche nell'ipotesi in cui perdurasse tra gli stessi soggetti la contemporanea pendenza di due cause identiche per "*petitum*" e per "*causa petendi*" – ove sul merito della questione si sia ormai formato il giudicato (conforme, Cass. civ. Sez. VI, ord. 19/6/2019, n. 16374).

6) Esaurite le questioni pregiudiziali, è ora possibile pervenire all'esame del giudizio nel "merito".

La domanda proposta da Esattorie è meritevole solo di parziale accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.

Il collegio, preliminarmente, rileva che la vicenda in esame non è tanto dissimile, per molteplici versi, da molte altre già affrontate da questa Sezione, per giunta intervenute tra le medesime parti processuali

in paralleli e citati giudizi R.G. n. 3167 - definito da questa Sezione con sentenza n. 75/2015 - e R.G. n. 3405 - definito con sentenza n. 12/2019 entrambe divenute, *medio-tempore*, definitive - ma pure, ad esempio, al R.G. n. 3328 e n. 3329, rispettivamente conclusisi con le sentenze n.11 del 21/2/2019 e n. 47 del 19-21/11/2020 e a tanti altri giudizi che hanno visti coinvolti il medesimo concessionario con diversi comuni molisani.

E ciò, sebbene sia stato registrato un altalenante e opposto esito (pronuncia di rigetto), atteso che le statuizioni ivi contenute offrono alcuni condivisibili elementi di giudizio ed approfondimenti motivazionali meritevoli di essere ribaditi e richiamati, finanche in alcuni passaggi o brani riportati a stralcio (Cass., Sez. L., 11/2/2011, n. 3367 e SS.UU., 9/8/2010, n. 18477; Cass., Sez. 3, 17018/2015; Sez. 5, n. 16602/2015), per esigenze di economia processuale e di concisa ma chiara motivazione (artt. 5 e 39 c.g.c. e a 7,co. 1, disp. att. in All. 2 al c.g.c.).

In breve, rinviando a quanto già precisato in narrativa, la pretesa creditoria azionata si compendia in quattro punti essenziali volti al riconoscimento dei seguenti diritti di credito:

- di euro 6.393.978,64 a titolo di residui di gestione (euro 6.898.713,70 - euro 505.012,44 da giudicato), credito parzialmente oggetto di eccezione di compensazione per euro 2.114.165;51 avanzata da Esattorie nel corso del precedente giudizio n. 3405/aggio del 2013);

- di euro 1.320.175,50 per sgravi;

- di euro 1.376.964,00 per definizione automatica delle quote inesigibili *ante* 1999, per scarti di cartellazione e per sgravi relativi al servizio idrico;

- di euro 3.085.735,78 per spese ed aggio sul "*coattivo*", documentati in alcuni *files* (allegati) "*sulla base dei quali potrà essere verificata, occorrendo mediante CTU contabile, che il Giudice vorrà disporre, la effettiva esecuzione dell'attività che ha dato luogo alla spesa e il suo esatto importo*".

6.1) Con riferimento alla prima domanda attinente ai cc.dd. "*residui di gestione*", costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non ancora riscossi durante la gestione del precedente concessionario (*id.*, Sez. Calabria, n. 160/2016), in punto di diritto occorre tratteggiare il contesto normativo che disciplinava la materia in esame vigente *ratione temporis* (disposizioni successivamente abrogate per effetto del d.lgs. n. 33 del 24/3/2025) ricordando che, a norma dell'art. 14 d.lgs n. 112/1999: "*1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate da riscuotere mediante ruoli, limitatamente alle rate già scadute durante la gestione del concessionario comunque cessato dalla titolarità del servizio, del commissario governativo ovvero durante la vacanza della concessione. 2. I residui di cui al comma 1 riferiti alla gestione del commissario governativo o del concessionario cessato per motivi diversi dalla revoca e dalla decadenza, sono trasmessi, unitamente alle entrate già affidate a tali soggetti e per le quali, alla data del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il termine di pagamento, al subentrante concessionario o commissario governativo mediante appositi elenchi.*"

Normativa integrata dall'art. 16 del medesimo decreto, rubricato "*Trasmissione e riscossione dei residui*" che disponeva: "*Le modalità di compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione sono definite*

con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. In tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il subentrante concessionario o commissario governativo continua, ove possibile, la procedura di riscossione già avviata dal cessato concessionario o commissario governativo, ovvero pone in riscossione i residui e le altre entrate ricevute in carico secondo la procedura prevista dal presente decreto. A tal fine la consegna dei residui è equiparata alla consegna dei ruoli e fino alla consegna i termini di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a), b) e c), sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data di tale consegna. 3. Su segnalazione dell'ente creditore, ed a spese del medesimo, il commissario governativo o il concessionario subentrante provvede alla interruzione dei termini di prescrizione."

Disciplina che sembra applicabile ex art. 3, co. 33, d.l. 30/9/2005, n. 203, disposizione con cui il legislatore ha attribuito all'Agenzia delle entrate le funzioni di riscossione - che esercita tramite la società Equitalia, partecipata al 51% dall'Agenzia e per il resto dall'Inps – ritenendo necessario un profondo riordino normativo secondo cui l'Agenzia continua ad esercitare l'attività di riscossione in qualità di società partecipate della riscossione s.p.a., ora Equitalia, riacquistando le azioni delle società partecipate (private) da parte dell'agenzia e dell'Inps, procedendo alla riforma della disciplina della riscossione coattiva dei crediti degli enti pubblici, attraverso il passaggio della titolarità di tale attività dai soggetti privati a Riscossione Spa e poi ad Equitalia.

Secondo la Corte di cassazione (Sez. Trib., sentenza n. 31070 del 2018): *"in tal modo le società preesistenti, divenute di proprietà della stessa Riscossione S.p.a., hanno potuto continuare ad operare, senza passaggi di residui di gestione, anche dopo la cessazione del regime di concessione (v. Corte dei Conti n. 160/2010); la suddetta società pubblica, infatti, è stata legittimata ad esercitare l'attività di riscossione anche mediante soggetti partecipati in misura non inferiore al 51% del capitale sociale. Ciò, tra l'altro, ha consentito all'ente "Riscossione spa" di iniziare ad operare nell'esercizio dell'attività di riscossione coattiva ancor prima del passaggio alla stessa della diretta titolarità di questa attività, avvenuto il 10 ottobre 2006."* Prosegue la Suprema Corte: *"Vale osservare che, per effetto del trasferimento di funzioni operato dall'art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la neocostituita Equitalia s.p.a. (già Riscossioni s.p.a.) e le altre società dell'omonimo gruppo, che ne sono articolazioni territoriali, sono subentrate "ex lege" nei rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, così verificandosi, sul piano processuale, un fenomeno successorio riconducibile non all'art. 110 cod. proc. civ., bensì all'art. 111 del medesimo codice, ed il cui titolo è costituito dalla soppressione, per legge, del precedente sistema di affidamento in concessione del servizio (Cass.n. 21773/2014; n.7318/2014; Cass. nn. 2608 e 9004 del 2007). Il subentro ex lege nei rapporti controversi facenti capo alle precedenti concessionarie del servizio di riscossione va raccordato con il comma 33 del citato articolo 3, il quale dispone: "Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".*

Detta revisione normativa si fonda sulla continuazione della riscossione dei residui da parte del "nuovo" agente della riscossione, che riceve le entrate dei residui nel carico da riscuotere (ricordando sempre che la consegna dei residui è equiparata alla consegna dei ruoli, ex art. 16, co. 2, citato) se non risultino inesigibili (presentando la relativa domanda).

Occorre rilevare che nel sistema introdotto dal d.p.r. n. 43 del 1988 (art. 116) nel caso del "*non riscosso per riscosso*" il subentrante concessionario versava al cessato esattore l'importo dei residui consegnati negli elenchi da quest'ultimo anticipati, o all'ente creditore se non c'era stato l'anticipo (v. d.m. 5 dicembre 1989).

Nell'opposto caso del "*senza obbligo del non riscosso come riscosso*" venivano formati altri elenchi, con applicazione delle disposizioni in materia di discarico, decorrenza dei termini e responsabilità dei cessati esattori. Restava ferma la responsabilità del cessato esattore per l'irrimediabile perdita della partita dovuta a sua negligenza o colpa.

L'art. 42-*bis* del d.p.r. n. 43 del 1988 (art. introdotto nel 1997, ora abrogato) regola, invece, il rapporto tra concessionario cessante e nuovo concessionario mediante rinvio e successiva adozione del d.m. 22 marzo 1999 (invocato dal comune, ma non direttamente applicabile perché relativo a diversa successione), per il quale è previsto che per le partite con il "*non riscosso per riscosso*" il versamento in favore del cessante avviene solo ad avvenuta riscossione, e per il rimborso provvede sempre il nuovo concessionario (come per il discarico), che lo riversa al cessato concessionario.

Venuto meno l'obbligo del "*riscosso per non riscosso*", l'assenza dell'immediato rimborso degli importi anticipati da parte del nuovo soggetto riscuotitore è giustificato, non potendo essere costretto a sostenere tale elevato onere finanziario, e né si è ritenuto che tale rimborso fosse dovuto dall'ente impositore, presumibilmente per evitare compromissioni sulla sua programmazione finanziaria.

La soluzione sembra condivisibile poiché il compenso del concessionario ovviamente considera (o meno) il costo dell'anticipazione e i tempi del suo recupero (rimborsi e anticipazione).

Orbene, nella fattispecie in esame ci troviamo dinanzi a una particolarità: non vi è il nuovo agente della riscossione perché è la stessa amministrazione che subentra nel relativo servizio, svolto direttamente.

Viene a mancare, quindi, l'alterità tra ente impositore e agente della riscossione, con la conseguenza che divengono superflui gli adempimenti per determinare il carico e gli strumenti per lo scarico (versamento, sgravio e inesigibilità).

Dal punto di vista del cessato concessionario ciò non rappresenta un problema, poiché allo scadere del termine triennale ex art. 19 per le dichiarazioni di discarico per inesigibilità, periodo entro il quale deve procedersi ad esperire l'attività di riscossione, deve ritenersi ormai maturato il diritto ad ottenere il rimborso.

La questione controversa, in ogni caso, non è "quando" (rilevante, al più, ai fini della decorrenza degli interessi), ma "se" il precedente concessionario ha diritto al rimborso.

La risposta non può che essere negativa ricorrendo *l'eadem ratio*.

Invero, per poter proseguire la riscossione, come richiede espressamente l'art. 16 cit., il cessato concessionario deve necessariamente aver fornito al subentrante (nel caso in esame, il Comune di Campobasso che cumula anche la qualità di ente impositore), le informazioni sullo stato delle procedure in corso (v. art. 116 d.p.r. n. 43 del 1988) con gli atti dei procedimenti avviati, le quali si rivelano elementi minimali indispensabili per poter consentire la prosecuzione e il perfezionamento delle attività di riscossione.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, la dimostrazione processuale che ciò sia concretamente avvenuto manca o è del tutto carente: alla luce delle risultanze ricavabili dallo stesso (secondo) verbale di consegna del 9 settembre 2011 (il primo risale al 14/3/2011) – situazione non rimediata neanche in sede di espletamento di CTU – non si è affatto riusciti a ricostruire meticolosamente l'attività esecutiva svolta da Esattorie, nonostante l'acquisizione di ulteriore documentazione, rivelandosi, conseguentemente, pienamente legittime le espresse e specifiche obiezioni sollevate dall'amministrazione locale nel corso del dispiegato rapporto giuridico, protrattosi in effetti fino al 16/8/2011 (in atti, vds. le note comunali unite alla memoria di costituzione; in particolare, nota del Dirigente del Settore tributi prot. n. 0018931 del 26/8/2011, pervenuta il 29/8/2011, avente ad oggetto l'interruzione del servizio di riscossione e nota prot. n. 0021956 del 5/10/2011 concernente i residui attivi di gestione ruoli/liste di carico tributi comunali emessi fino al 16/8/2011; peraltro, coindirizzate alla locale Procura della Corte dei conti).

Nel dettaglio, il Comune di Campobasso contestava: per un verso (cfr. nota del 5/10/2011) la mancata trasmissione degli atti e di "informazioni e conoscenze" concernenti l'attività di riscossione nonostante la richiesta avanzata con nota comunale del 31/1/2011, prot. 2140, circostanza che di fatto avrebbe impedito l'autonomo esercizio e completamento della fase di riscossione da parte dell'ente territoriale; per l'altro (cfr. verbale di consegna del 16/9/2011), pur dando atto della consegna dell'elenco analitico dei ruoli e delle liste di carico, già anticipati o a solo scosso, alla data del 16/8/2011 anche su supporto informatico con la descrizione di ogni singolo contribuente e cartella e delle relative notifiche ed atti svolti (lett. D) pur precisando – con aggiunta manoscritta sottoscritta da Esattorie e, per il comune, dal Capo Settore Tributi – "*che la descrizione riguarda solo il primo atto emesso con la relativa data di notifica*".

Parte attrice, quindi, in disparte ogni questione sulla dibattuta prova offerta dell'effettiva anticipazione in favore dell'ente territoriale, secondo gli obblighi imposti ex artt. 6 e 8 del d.m. 5.12.1989, indipendentemente dall'effettiva riscossione o rimborso delle quote inesigibili, non ha consentito di poter meticolosamente ricostruire i fatti principali contestati e ritenere raggiunto quel livello probatorio - assolvendo così il relativo *onus* processuale che contrariamente le incombeva secondo la ripartizione tradizionale scolpita dall'art. 2697 c.c. – in ordine alla sufficiente dimostrazione di poter proseguire correttamente l'attività di riscossione dei "*residui di gestione*" pendenti al 31/12/2010 (*rectius*, alla data del 16/8/2011 in cui si è procrastinata

detta attività) da parte dell'ente locale impositore ed alla cui cura detto ente avrebbe dovuto attendere "direttamente" essendo subentrato nell'espletamento del corrispondente servizio pubblico; in disparte da quella, vivacemente dibattuta, dell'effettiva anticipazione delle somme.

A confortare tale conclusione concorre il rilievo che neanche in sede di espletamento della CTU, nonostante l'articolato ed approfondito contraddittorio intervenuto tra la parti e l'acquisizione istruttoria di ulteriore documentazione avvenuta nel rispetto dei principi dispositivi e delle regole di acquisizione documentale del comb. disp. degli artt. 194, 195 c.p.c. e 97 c.g.c. (Cass. Sez. III civ. n. 31886/2019) - ricorrendo anche a metodologia fondata su un criterio di campionamento meglio descritto nella relazione peritale - è stato possibile ricostruire puntualmente il quadro delle poste di credito/debito complessive connesse all'attività riscossiva/esecutiva svolta da Esattorie, ivi comprese le attività di controllo, rendicontazione e riversamento del riscosso, seppure in esecuzione dell'obbligazione mera di "mezzi", anziché di "risultato", assunta in conseguenza dell'apposita convenzione stipulata, che consentisse al comune un'idonea prosecuzione dell'attività.

Risultato della verifica espletata dal CTU che è stato sostanzialmente condiviso, del resto, dalle stesse parti le quali hanno convenuto sulla scarsa attendibilità e approssimazione della ricostruzione dell'intera procedura di riscossione e dei successivi controlli da effettuare anche sui dati informatici (cfr. contenuti All. 9 e 15 depositati da Esattorie) per addivenire ad una "*dettagliata indicazione delle singole poste …. attesa la complessità e la vastità dei dati da esaminare …*

in tempi ragionevoli e compatibili con quelli assegnati per la redazione della perizia … che ha condotto a conclusioni e a valutazioni non univoche" (cfr., in termini, pagg. da 9 a 12 dell'elaborato peritale finale, cui si rinvia).

La domanda giudiziale sui residui di gestione non può, quindi, trovare accoglimento in dissonanza da quanto rilevato e concluso, sul punto, dallo stesso CTU in termini meramente probabilistici ed ipotetici anziché nelle modalità espressamente richieste nell'ordinanza 03/2021 che postulava l'accertamento delle singole poste creditorie/debitorie riconducibili al rapporto concessorio instaurato tra le parti alla luce della disciplina dell'intera materia della riscossione e delle modalità di riconsegna dei residui di gestione che prevede che la stessa venga effettuata con "appositi elenchi" che, sebbene formalmente predisposti e consegnati al Comune di Campobasso sia il formato cartaceo che elettronico mediante appositi *DVD*, non possono certo consistere in un vuoto simulacro o rivelarsi inutili o insufficienti rispetto alle attività cui sono finalisticamente orientati.

Con il precipitato logico che, verosimilmente, sia stato proprio il *deficit* informativo imputabile ad Esattorie ad aver provocato (sul piano eziologico) una conseguenza lesiva per il comune tale da impedirgli o rendergli particolarmente difficoltoso di proseguire le attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione delle entrate proprie, di natura patrimoniale o tributaria, nei confronti dei soggetti passivi.

6.2) Per contro, ad opposta conclusione – sebbene con le evidenziate precisazioni e operati ridimensionamenti - deve pervenirsi con riferimento alle ulteriori tre poste di credito giudizialmente

"vantate" da Esattorie nella fattispecie concreta. Ciò in sostanziale consonanza con le valutazioni giuridico-contabili operate dal CTU nell'ampio ed articolato elaborato peritale finale – in conformità ai complementari e maggiormente approfonditi elementi istruttori acquisiti nel pieno contraddittorio delle parti e alla stregua delle ulteriori disposizioni impartite durante l'espletamento delle operazioni peritali - da ritenersi pienamente condivisibile per rigorosa attendibilità e correttezza scientifica, quanto a criterio tecnico adoperato e a procedimento applicativo (Cass., Sez. 1, n. 6144/2012 e Cdc. Sez. I App., n. 209/2013 e CdS., Sez. V, n. 1247/2001).

Preliminarmente, si intende rinviare al contenuto del relativo elaborato consulenziale riscontrato dalle risultanze documentali in atti e dall'esito del serrato confronto dialettico avvenuto nel pieno contraddittorio assicurato alle parti, come corroborato dalle osservazioni o rilevi critici mossi dai consulenti di parte, sebbene con ritardo poiché inseriti solamente nelle comparse conclusionali, in apparente contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 97, co. 5, lett. e), onde poter consentire al CTU di replicare prendendo specifica posizione su di esse (per l'ammissibilità, tuttavia, cfr. Cass. sez. I civ., n. 15418/2016), dovendo valere quali allegazioni difensive, sebbene risultino incapaci di scalfire o minimamente confutare l'assunto peritale.

In particolare, con riferimento all'asserito "*credito per sgravi*" (punto 2) riferibili a n. 16 liste, la domanda si rivela fondata limitatamente all'importo residuale di € 671.492,91, come riportato nella parte discorsiva e nel prospetto sinottico riepilogativo (v. pagg. 12-17

della relazione). È quanto emerge dagli atti di causa anche alla luce della c.t.u. resa nel precedente giudizio RG. 3405/Aggio conclusosi con citata sentenza n. 12/2019, in conseguenza dell'asserito credito complessivo originariamente vantato di Esattorie Srl di € 1.320.175,50, completamente riconciliato con l'importo degli sgravi documentato dal Comune, distinti per lista di carico e, al loro interno, per singolo contribuente, e riportato nell'allegato n. 5 dell'elaborato peritale della stessa dr.ssa Fratangelo, che aveva comportato il parziale riconoscimento, in favore di Esattorie Srl, di un credito "*per sgravi*" pari a € 648.682,59, dovendosi escludere possibili sussistenze di riproduzioni o violazioni di *bis in idem* per partite indicate nei rispettivi files concernenti gli sgravi (cfr. sub Allegato documento n. 5 costituito da tabulato meccanografico di 83 pagine con la specifica, per ogni partita, delle generalità del contribuente, della lista/ruolo di riferimento, del carico originale, dell'importo della somma "sgravata", compreso finanche il nome dell'operatore del Comune che ne aveva curato l'inserimento nella piattaforma condivisa GESAT, oltreché il numero e la data del provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Comune di Campobasso che ne aveva riconosciuto, implicitamente, la debenza).

Per esigenze di sinossi e concisione (artt. 5 c.g.c. e 17, co. 1, disp. att. c.g.c.) si rinvia, nel resto e ad integrazione della motivazione, a quanto ampiamente illustrato *in parte qua* nella CTU con riferimento, in particolare, allo stipulato aspetto "convenzionale" del servizio di riscossione stipulato con Esattorie disciplinato con Determina

Dirigenziale n. 1305 del 10/06/2009 del Comune di Campobasso (già depositata da Esattorie Srl in data 30 gennaio 2015, All. n.6).

6.3) Del pari meritevole di integrale accoglimento si rivela la terza posta di credito pretesa da Esattorie di € 1.376.964,86 "per definizione automatica delle quote inesigibili *ante* 1999, per scarti di cartellazione e per sgravi servizio idrico

Depone per tale conclusione l'esito dell'istruttoria eseguita dal CTU nel contraddittorio delle parti, incontrate numerose volte nel corso del suo espletamento, e gli atti di causa acquisiti secondo cui tale credito risulta stabilito e riconosciuto dallo stesso Comune di Campobasso con la determina Dirigenziale n.1305 del 10/06/2009.

Nel dettaglio, il condivisibile giudizio espresso dal CTU nella relazione finale depositata ha ricordato come *"la sentenza n. 12/2019 emessa nel collaterale giudizio RG. 3406/2013 non ha ritenuto legittima la compensazione di € 410.473,34, operata autonomamente da Esattorie Spa, in data 14/06/2010, senza aspettare l'emanazione del provvedimento di sgravio del Comune e il mandato di pagamento dello stesso. La sentenza, pertanto, non ha riconosciuto la legittimità della compensazione, ma dagli atti di causa, dalla documentazione esaminata e da quanto sopra dettagliatamente riportato dalla ctu del precedente giudizio 3405/Aggio, il credito …….per definizione il credito di € 1.376.964,86 di Esattorie Spa per definizione automatica delle quote inesigibili ante 1999, per scarti di cartellazione e per sgravi servizio idrico è sussistente in relazione a quanto stabilito e riconosciuto dallo stesso Comune di Campobasso con la determina Dirigenziale n.1305 del 10/06/2009."*

Anche in questo caso, trattasi di diritto di credito che, al pari del precedente, non risente di alcun vincolo o influenza derivante dal mancato riconoscimento processuale del diritto di credito legato alla riconsegna dei "*residui attivi di gestione*", di cui al punto 6.1) precedentemente trattato.

6.4) Anche riguardo all'asserito credito di Esattorie Srl per € 3.085.735,78, dovuto a "*spese ed agli aggi maturati sul coattivo*", conformemente al parere del CTU espresso *"in esito alla verifica condotta in contraddittorio con le consulenti di parte, mediante l'analisi dell'elenco dettagliato dei ruoli residui riportati sui tabulati che Esattorie Spa ha riconsegnato al Comune di Campobasso e che ha depositato agli atti di causa su pen-drive (doc. 9 del foliario depositato dall'avv. Alba Torrese)"*, il collegio ritiene di poter concludere che detto credito debba essere riconosciuto fino a concorrenza dell'importo di € 125.863,11, risultante dalla sommatoria delle sole spese, dettagliatamente documentate, di notifica ingiunzioni dei ruoli con obbligo *post* 2006, pari a € 78.007,57 e delle spese di notifica dei ruoli al solo scosso *post* 2006, pari a € 47.855,54, avendo la CTU fugato ogni residuale dubbio su ipotetiche duplicazioni di poste in paralleli giudizi.

6.5) Con riferimento al presunto credito vantato dal Comune di Campobasso che ha costituito specifico oggetto della proposta domanda riconvenzionale per € 12.346.746,28 dovuto, in parte, al valore dei residui relativi a ruoli e liste di carico già anticipati da Esattorie Spa per € 6.898.713,70 e, in parte, ai residui relativi a ruoli e liste di carico al solo scosso per € 5.488.032,58, la domanda giudiziale proveniente dall'ente,

benché ammissibile sotto il profilo processuale per le ragioni pregiudizialmente esposte (punto n. 4), nel merito si rivela priva di sufficiente fondamento.

Orbene, stando alle determinazioni del CTU, detto credito "*va ricondotto, per l'importo di € 6.898.713,70, nell'ambito delle considerazioni esposte circa il precedente quesito involgente il "credito per residui di gestione", occorrendo rilevare che "l'importo di € 6.898.713,70, relativo a ruoli e liste che Esattorie Srl dichiara di aver già anticipato al Comune di Campobasso, effettuando la compensazione con i ruoli incassati e non riversati, tenuto conto, come dal sottoscritto esposto sub a) degli esiti delle sentenze definitive n.75/2015 (giudizio 3167/AGGIO) e n.12/2019 (giudizio 3405/AGGIO), si riduce ad € 4.279.535,75. Tale minor importo, per residui relativi a ruoli e liste di carico già anticipati da Esattorie Spa, aggiunto all'importo di € 5.448.032,58, per residui relativi a ruoli e liste di carico al solo scosso, è quanto il Comune, in via riconvenzionale, richiede ad Esattorie Srl a titolo di condanna al pagamento per quanto dal concessionario colpevolmente non riscosso."* (pag. 16 relazione). Il c.t.u. "*trattandosi di richiesta che il Comune avanza quale risarcimento dovuto da Esattorie Srl che, alla data di cessazione del rapporto concessorio, per non aver dato, a parere dell'Ente, la possibilità di proseguire nell'attività di riscossione*" l'ha ritenuta "*fondata … fino all'importo di € 4.279.535,75 rappresentando l'entità dei residui attivi per ruoli con obbligo anticipati da Esattorie Srl al Comune non può essere ulteriormente corrisposto dal Concessionario all'Ente, a ristoro del mancato recupero verso i contribuenti debitori per responsabilità del Concessionario. Se fossero stati recuperati, dovevano comunque essere restituiti al concessionario che li aveva anticipati*"

mentre "*Resta invece fondata la somma di € 5.448.032,58, quale importo corrispondente alle partite dei ruoli/liste di carico al solo scosso, non incassate dal Comune, per non esser stato posto nelle condizioni di avviare l'attività di riscossione successiva alla cessazione del rapporto con Esattorie, per i motivi ampiamente evidenziati dal Comune in atti e ribaditi in sede peritale, motivi che sono stati già riconosciuti nella sentenza n. 12/2019, relativa al giudizio 3405/2015, ma i cui effetti esulano dalle valutazioni di competenza del sottoscritto CTU nello svolgimento del presente incarico*."

Tuttavia, contrariamente a quanto ravvisato dal c.t.u., tale domanda riconvenzionale – intrinsecamente connessa al credito dei residui attivi di cui al punto 6.1 - non è meritevole di essere accolta in quanto anche il Comune resistente, a sua volta, non è riuscito a fornire prova piena e certa della perdita del relativo credito dovuto a colpa esclusiva imputabile ad Esattorie, quale precedente agente della riscossione, pur non avendo, quest'ultima, provato l'incolpevole mancata riscossione.

In concreto, con l'avvenuta cessione o riconsegna dei residui attivi la società concessionaria non avrebbe dovuto dimostrare alcun incolpevole inadempimento della riscossione, ma semplicemente limitarsi a consentire il naturale prosieguo dell'attività di riscossione al subentrante agente (il comune, nel caso che ci occupa) su cui, viceversa in base al tradizionale riparto processuale disciplinato dall'art. 2697 c.c., gravava l'onere di provare i fatti principali della definitiva perdita del credito o la colposa imputabilità all'agente cessato, nella qualità ricoperta di attore in senso sostanziale in via riconvenzionale tenuto, per

contro, ad allegare e fornire prova degli elementi costitutivi della controprestazione vantata e processualmente azionata. Invero, nulla risulta essere stato prodotto, *ex actis,* sulla perdita effettiva del credito (come, ad esempio, provvedimenti di eliminazione dei residui attivi) emergendo dal panorama documentale, contrariamente, addirittura attività di riscossione (cfr. circostanza che si evince e risulta ammessa nella lettera comunale n. 4503 del 19/2/2013 allegata alla memoria di costituzione in giudizio secondo cui: "*Peraltro proprio in tema di rateazione, laddove il Comune ha agito per il recupero delle somme comprese che dai residui consegnati dal Concessionario risultavano ancora dovute, invitando i contribuenti a saldare il loro debito, ha ricevuto da diversi contribuenti documentazione attestante il pagamento integrale del carico rateizzato , che invece non risulta dai dati trasmessi, come risulta dalla documentazione allegata*"; v. pag. 85 del relativo pdf).

Di conseguenza, la domanda riconvenzionale non può essere accolta rivelandosi insufficientemente assolto il relativo onere probatorio.

Alla luce delle argomentazioni giuridico-fattuali complessivamente svolte, ritiene dunque il collegio di dover accogliere parzialmente, per quanto di ragione nei termini esplicitati (Cass. civ. n. 7457/2015), la domanda attorea, con decorrenza degli interessi legali (art. 1282 c.c.) maturati a decorrere dalla data della sua proposizione.

Tanto, valorizzando quel regime di elementi probatori - a seconda del livello di accertamento raggiunto, in ordine alla sussistenza di fatti materiali rilevanti nei processi celebrati dinanzi ai vari plessi

giurisdizionali - finalizzato a non disperdere l'attività compiuta che ben può essere sottoposta a vaglio critico e contribuire a formare quel libero convincimento nel giudice proprio sulla scorta degli elementi indiziari o argomenti di prova raccolti ex artt. 115 e 116 c.p.c. (principi ora trasfusi negli artt. 94 e 95 c.g.c.), secondo costante giurisprudenza e senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie (per tutte, Corte dei conti, Sez. I App., n. 405/2023; Sez. II App., n. 166/2020; Sez. centr. app. n. 363/2017 e Cass. sez. civ., sent. n. 1432/2023; sez. civ. 6–2, n. 23840/2022; sez. I, ord. n. 12570/2021; sez. 2, ord. n. 23457/2021; n. 626/2016 e n. 840/2015).

7) L'esito di parziale accoglimento e la complessità del giudizio determinata anche dall'obiettiva incertezza e difficoltà o farraginosità interpretativa del quadro normativo vigente *pro-tempore* oltre all'assenza di una consolidata giurisprudenza in materia, influenzano necessariamente la regolazione delle spese di giudizio deponendo per una sensibile riduzione dell'importo complessivo - determinato secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e s.m. e i. di cui alla tabella n. 11 contenente le tariffe forensi previste per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti - da porre, comunque, a carico del Comune di Campobasso in base al tradizionale principio di soccombenza o responsabilità (art. 31 c.g.c.), ivi comprese quelle della sentenza liquidate separatamente dal funzionario di segreteria con nota a margine della stessa (co. 5, art. cit.).

8) Analoga sorte segue il regolamento dei compensi professionali spettanti per la disposta C.T.U., comprensivi degli accessori di legge dovuti, liquidati, nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M.

Giustizia n. 140/2012, DPR n. 115/2002 e D.M. n. 182/2002, in considerazione della natura, del pregio e della complessità dell'opera professionale prestata (ex artt. 2232 e 2233 c.c.), valutate le ponderose attività complementari e integrative resesi necessarie ai fini istruttori (cfr. Cass, sent. n. 17736/2016).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3714 del registro di segreteria, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 304,00 (trecentoquattro/00).
Il Responsabile della Segreteria.
Teresa Ciarallo

- in via pregiudiziale, respinge le eccezioni sollevate;

- nel merito:

- accoglie parzialmente la domanda attorea proposta da Esattorie Srl e, per l'effetto, accerta il diritto di credito di Esattorie Srl nei confronti del Comune di Campobasso, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle somme dovute limitatamente agli importi di € 671.492,91, per residui attivi di gestione, di € 1.376.964,00, per sgravi intervenuti e di € 125.863,11 per spese di notifica delle ingiunzioni di pagamento contenenti ruoli "con obbligo" *post* 2006 e ruoli "al solo scosso" *post* 2006, per un totale complessivo di € 2.174.320,02, oltre interessi legali maturati a decorrere dal 19 ottobre 2017 corrispondente alla data in cui la domanda giudiziale è stata proposta;

- respinge la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Campobasso;

- condanna il Comune di Campobasso soccombente al pagamento delle spese legali, in favore dell'Esattorie Srl, liquidate in € 20.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie generali (15% del compenso professionale), IVA e CPA;

- condanna il Comune di Campobasso al pagamento delle spese in favore del CTU, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese della sentenza liquidate dal funzionario di segreteria con nota a margine (art. 31, comma 5, c.g.c.).

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

Il MAGISTRATO Estensore	IL PRESIDENTE
(dott. Gennaro Di Cecilia)	(dott. Maurizio Stanco)
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 04 luglio 2025

Il Responsabile della Segreteria

Teresa Ciarallo

F.to digitalmente